

Relazione particolareggiata dell'OCC ex artt. 67 ss. Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza

Tribunale Napoli

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Avv. Marta Strazzullo

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

"Presidium Debitores"

GESTORE DELLA CRISI: avv. Elio Errichiello

➤ **Premessa**

Il sottoscritto avv. Elio Errichiello, C.F. RRCLE190P08F839T, con studio in Napoli (NA) alla Via Tasso 169, è stato nominato dall'OCC "Presidium Debitores", quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi degli artt. 67 ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da

residente in Napoli

e Sig. ra

residente in Napoli alla

elett.te

domiciliati in Napoli alla via Giulio Cesare 125 presso lo studio dell'avv. Marta Strazzullo (cf. STRMRT95S62F839T, PEC: marta.strazzullo@pec.it, FAX 0812392770), che li rappresenta e difende giusta procura in atti.

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:

a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;

b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;

c) non è legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

d) non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);

e) non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;

Una volta ricevuto e accettato l'incarico, il sottoscritto provvedeva a darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante (doc. 2). Inoltre inviava richieste di precisazione del credito ai creditori privati (doc. 2) quale società finanziarie e condominio indicati dagli stessi debitori nei colloqui con il Gestore.

Perveniva risposta dall'Agenzia delle entrate Riscossione (doc. 9) e da vari creditori privati (doc. da 3 ad 8).

Inoltre tale situazione debitoria è stata ricostruita dalla consultazione con la parte e da documenti forniti sempre dalla parte debitrice, nonché dalle indagini del sottoscritto, in quanto risulta venivano esaminate le risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia e Crif (doc. 47-48).

Quanto al possesso dei requisiti necessari per attivare la procedura in esame, in seguito agli incontri tenuti con i debitori e il loro difensore, nonché in base alle dichiarazioni rilasciate e agli accertamenti effettuati, la parte debitrice ha esposto che:

- Parte ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera c) art. 2 d.lgs 14/2019, cui intende porre rimedio;
- sussistono per parte ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 67 e ss. d.lgs 14/2019 ed in particolare:
 - non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
 - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento;
 - non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
 - ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale;
 - possiede quindi i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 d.lgs 14/2019 per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Inoltre, parte proponente riveste senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore. I debiti sono stati contratti dai medesimi quale persona fisica per scopi che sono estranei all'attività lavorativa. Nessuno dei due ha mai svolto attività professionale o di impresa.

Inoltre ai sensi dell'art. 66 CCII "I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune" e nel caso di specie gli istanti sono coniugi separati la cui debitoria ha un'origine comune, che risale in gran parte al mutuo contratto congiuntamente con garanzia ipotecaria sulla casa familiare cointestata, e ai debiti sorti in conseguenza della crisi matrimoniale.

Si trovano infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di crisi e di insolvenza.

➤ **Contenuti obbligatori della relazione ai sensi dell'art. 68, co. 2, del Codice della crisi d'impresa**

Ciò posto, ai sensi dell'art. 68 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il sottoscritto con la presente espone la propria relazione particolareggiata che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

a) Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

Le cause dell'indebitamento sono descritte nel ricorso presentato dal debitore, legate alla sottoscrizione di contratti di finanziamento/mutuo (dettagliatamente indicati nel proponendo piano) necessari prima a finanziare e sostenere l'originario nucleo familiare formato dai due debitori e dalle loro due figlie (in particolare il contratto di mutuo per l'acquisto della casa familiare a Sacile) e poi in seguito a affrontare la crisi familiare generata dalla separazione tra i coniugi, il trasferimento dal Friuli a Napoli, la disoccupazione della moglie sig.ra [] le spese crescenti per l'instaurazione di una nuova famiglia da parte del sig. [] divenuto padre per la terza volta.

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo del ricorso, e legate all'accesso al credito cui il consumatore C. [] ha avuto agevole accesso anche in considerazione del suo lavoro a tempo indeterminato come ufficiale dell'esercito. Come si dirà non sempre i creditori hanno tenuto conto del merito creditizio, e col tempo i debitori sono entrati in una spirale di prestiti, interessi e rate che non riuscivano più a saldare, che oggi li ha portati a una situazione insostenibile.

Nell'ottobre 2001 il sig. [] e [] contraevano matrimonio e da tale unione nascevano due figlie

Il sig. [] era già militare di professione al momento del matrimonio, mentre la sig.ra [] era disoccupata, occupandosi prevalentemente della cura delle figlie nei primi anni della vita coniugale.

Dal 2007 la sig.ra [] trovava un primo impiego, mentre nel 2008 ella veniva assunta presso il negozio di casalinghi [] di Pordenone.

La maggiore stabilità economica permetteva ai coniugi, nel 2009, di contrarre un mutuo per acquistare un appartamento a Sacile (PN), compatibile con la sede lavorativa del sig. [redacted] ove poter stabilire il proprio nucleo familiare e, dunque, far crescere serenamente le proprie figlie.

Il mutuo per l'acquisto dell'immobile veniva concesso da INPDAP, Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, con surroga nel 2015 di BNL, Banca Nazionale del Lavoro.

Nel 2015 nasceva, però, per i coniugi la prima esigenza di liquidità per l'acquisto di una nuova automobile familiare, successivamente ad un incidente stradale che aveva visto distrutta la propria automobile. In tale occasione veniva richiesto un piccolo prestito a Findomestic di circa millecinquecento euro e un altro di circa tremilacinquecento euro a BNL oggi ceduto a Credit Factor.

La vita dei sig.ri [redacted] trovava, però, una svolta significativa nel 2017, anno in cui i coniugi decidevano di separarsi, e anno in cui veniva richiesto a Findomestic il prestito più ingente, di circa cinquantamila euro, per poter far fronte alle spese derivanti, come si dirà meglio, dalla rottura del nucleo familiare.

Tale debitoria oggi corrisponde a quella consolidatasi nel pignoramento effettuato da parte di Banca Ifis, subentrata a Findomestic.

Invero, in seguito alla separazione, la sig.ra [redacted] trasferiva a Napoli, presso la casa dei propri genitori, ove tutt'ora risiede, con le proprie figlie, e pertanto l'esigenza di liquidità era dovuta alla necessità di far fronte a detto trasferimento nonché alle spese di sostentamento della sig.ra [redacted] disoccupata, e delle minori, nonché alle spese di separazione.

I coniugi inoltre impiegavano tale liquidità per il consolidamento di alcuni piccoli prestiti richiesti in precedenza che ad oggi, infatti, non si trovano nel piano.

L'aspettativa dei coniugi era quella di riuscire a ripagare le somme richieste a Findomestic grazie alla stabilità che avrebbe trovato la sig.ra [redacted] a Napoli, avendo ella aspettativa di trovare un impiego a tempo pieno anche perché essendo le figlie ormai adolescenti, e avendo il supporto dei propri genitori, ella avrebbe potuto dedicarsi ad una attività lavorativa a tempo pieno.

In ogni caso, la scelta del trasferimento per la sig.ra [redacted] fu ponderata tra gli ormai ex coniugi e frutto di un attento bilanciamento, nonché dettata dal permettere alle parti di poter affrontare la separazione senza incrementare ancor più i costi della stessa, ed evitando per una delle due parti di prendere un ulteriore appartamento in locazione, laddove già vi era il mutuo per l'acquisto della casa coniugale da pagare, nonché il prestito richiesto a Findomestic.

Il trasferimento era poi compatibile con le inclinazioni scolastiche ed artistiche dell'allora figlia adolescente, [redacted], che si iscriveva per l'a.a. 2017/2018 presso il Liceo Musicale di Napoli "ISIS Melissa Bassi".

I sig.ri [redacted] dunque, si trovavano ad affrontare le prime spese per il trasferimento del nucleo familiare, trasferimento che vide come conseguenza la disoccupazione della sig.ra [redacted] fino a quel momento impiegata a tempo pieno a Sacile.

Il sig. [redacted] invece, continuava a risiedere, essendo egli, come detto, militare di professione, a Sacile in quella che era stata negli anni di matrimonio la casa coniugale, e in attesa del trasferimento doveva sostenere i costi di continue trasferte per poter vedere le figlie adolescenti trasferitesi con la madre a Napoli.

Gli anni successivi alla separazione furono quindi molto duri per la famiglia e tali da compromettere significativamente la stabilità economica sia del sig. [redacted] che impegnava sia nel mantenimento delle figlie minori, che della sig.ra [redacted] disoccupata in seguito al trasferimento, nonostante l'impegno degli stessi a contenere le spese procedendo con una separazione consensuale e con il trasferimento della sig.ra [redacted] presso la casa dei genitori.

La sig.ra [redacted] solo l'anno successivo, ovvero nel 2018, trovava un impiego a Napoli, come cassiera in un supermercato part-time, impiego da cui tutt'ora ricava circa 600/700 euro al mese, mentre il sig. [redacted] nel 2019, ovvero dopo due anni dalla separazione e dal trasferimento delle figlie, riusciva a riavvicinarsi a Napoli, essendo stato trasferito per lavoro a Roma, ove tutt'ora svolge la propria attività lavorativa.

La situazione economica della famiglia era però ormai significativamente compromessa a successivamente alla separazione.

La sig.ra [redacted] infatti, lavorando part-time dal 2018, riusciva a far fronte esclusivamente alle spese necessarie per il proprio sostentamento, senza riuscire a fornire il proprio aiuto nel pagamento dei debiti sempre più ingenti, mentre sul sig. [redacted] gravavano le restanti spese per le esigenze familiari, per il pagamento del mutuo, nonché di continue trasferte per raggiungere le proprie figlie prima da Sacile e poi da Roma, spese che andavano ancora più ad incrementarsi dal 2018 anno in cui nasceva la terza figlia del sig. [redacted] ita dalla relazione del sig. [redacted] con l'attuale compagna [redacted].

Dunque, il sig. [redacted] già gravato da una situazione economica significativa ha dovuto far fronte ad ulteriori spese derivanti dalla nascita della terza figlia e lavorando a Roma è ancora costretto a continui spostamenti per poter vedere le proprie figlie.

Tali eventi hanno determinato una situazione debitoria molto dura per i sig.ri [redacted], innescando un sistema di sopravvivenza che hanno poi avuto difficoltà a gestire.

Il sig. [redacted] infatti, avendo uno stipendio maggiore rispetto a quanto percepito dalla sig.ra [redacted] è stato costantemente negli anni aggredito dai creditori.

La necessità di acquisire liquidità per far fronte alle rate dei prestiti precedenti portava il sig. [redacted] ad aprire una cessione del quinto con BPP nel 2018, anno di nascita dell'ultima figlia, utile a estinguere un precedente prestito con Deutsche. Tale debito, insieme alla delegazione aperta in favore di Findomestic, viene tutt'ora regolarmente pagato perché le rate sono direttamente trattenute dallo stipendio del sig. [redacted] ma l'accumularsi dei debiti ha portato la coppia a non riuscire più a far fronte alle rate.

Chiaramente il meccanismo a catena ingeneratosi in questi anni, con l'impossibilità di far fronte alle rate e i debiti che si trovavano ad aumentare anche per gli interessi e le spese per il recupero delle somme, ha portato all'incrementarsi del debito e all'impossibilità di farne fronte.

Si ricorda che secondo lo stato di famiglia (all 20) il sig. _____ attualmente vive con la compagna _____, il figlio minore di lei _____ a figlia minore nata dalla loro unione _____, e le due figlie del primo matrimonio _____ da poco maggiorenni. Evidente quindi che le spese di sostentamento della famiglia sono più gravose della media, e il suo stipendio già ridotto dalle trattenute non era sufficiente a farvi fronte.

Ad oggi, dunque, i sig.ri _____ si trovano in una situazione debitoria che non riescono più a gestire anche a causa dello squilibrio tra il loro attivo, quello rappresentato esclusivamente dal loro stipendio, rispetto alla debitoria.

Lo stesso bene immobile che era la casa familiare di Sacile ha un valore oggi comunque limitato rispetto a quello che era stato il valore al momento dell'acquisto, tant'è che ad oggi a fronte di un acquisto per 137mila euro, con successive spese ulteriori per la ristrutturazione, il CTU del Tribunale di Pordenone l'ha valutata in 99mila euro ed è già aggredito dai creditori ed in particolare da Vela OBG cessionaria del credito ceduto dalla Banca BNL -che attualmente agisce come mandataria della stessa Vela OBG - nel procedimento esecutivo immobiliare pendente innanzi al g.e. di Pordenone.

Il sig. _____ d'altro canto, era riuscito a locare suddetto immobile per la somma di 700 euro poco prima che lo stesso fosse oggetto di esecuzione. L'inquilino ha però lasciato l'immobile poco dopo che gli veniva comunicato l'avvio della procedura di esecuzione. Quindi l'immobile è libero e il custode ha la gestione dello stesso.

Circa, invece, gli stipendi, quello della sig.ra _____ è di circa 600/700 euro quindi viene interamente impiegato far fronte alle proprie spese necessarie, considerando che ella vive tutt'ora con i genitori, mentre per quanto riguarda il sig. _____ il suo stipendio sarebbe più consistente, essendo di circa 1800 euro, ma è gravato dalla cessione del quinto, dalla delegazione di pagamento e dal pignoramento presso terzi portato avanti da IFIS, cessionaria del credito di Findomestic, oltre a ciò si tenga presente che il sig. _____ deve far fronte alle spese di sostentamento del nucleo familiare di cui fa parte la compagna e la nuova figlia minore, alla locazione della casa a Napoli pari a 415 euro circa che divide con la compagna su un totale di 833 euro e alle spese dei continui spostamenti tra Napoli e Roma che è costretto a fare perché egli tutt'ora lavora a Roma ma ha la propria famiglia e la propria casa a Napoli.

Nel caso di specie, dunque, non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 69 C.C.I.I., non potendo in alcun modo affermarsi che la situazione di sovraindebitamento sia dovuta a colpa grave, malafede o frode dei ricorrenti. Essi sono stati costretti al ricorso alla finanza esterna per l'insufficienza del proprio patrimonio a fronteggiare le rate dei finanziamenti e le crescenti spese imposte dalla crisi familiare. I finanziamenti erano spesso utilizzati per chiudere o rinegoziare precedenti finanziamenti, nel tentativo di abbassare le rate mensili, che andavano via via aumentando, allungando i tempi di rimborso o sfruttando nuove condizioni di prestito che venivano

millantate dalle varie finanziarie come più vantaggiose. Il risultato è stato un sovrapporsi di finanziamenti, che, anziché dare respiro ai ricorrenti, hanno solo aggravato ulteriormente la propria esposizione debitoria, fino ad arrivare ad un punto di non ritorno e alla definitiva impossibilità di onorare i pagamenti mensili.

L'esposizione debitoria che è nel tempo lievitata non può pertanto addebitarsi a comportamenti improvvidi di parte ricorrente, che ha tentato di ripianare i debiti accumulati mediante il ricorso a nuovi finanziamenti a condizioni sempre più gravose, allo scopo di onorare i debiti già contratti e nel contempo garantirsi una liquidità da destinare ai bisogni della famiglia. Dall'analisi della debitoria, non risultano infatti spese di carattere voluttuario o per scopi diversi dal soddisfacimento delle ordinarie necessità della vita familiare.

Peraltro, la debitoria più consistente fa capo al mutuo con BNL che venne contratto quando i ricorrenti erano ancora insieme, avevano entrambi un lavoro stabile e un'entrata sufficiente a ritenere di poter affrontare le rate del mutuo e del finanziamento contratto contestualmente con la stessa BNL. I problemi finanziari sono sorti dopo la separazione e lo sfaldamento del nucleo familiare, con il ritorno a Napoli e la creazione di una nuova famiglia da parte del sig. [redacted] I finanziamenti contratti in seguito, però, come si dirà non hanno visto il rispetto del merito creditizio da parte dei creditori.

Sul punto, peraltro, valga rilevare che l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato grava principalmente sul finanziatore, il quale, prima della conclusione del contratto di credito, può e deve reperire informazioni qualificate ulteriori rispetto a quelle fornite dal consumatore, di per sé incapace di soppesare adeguatamente le proprie scelte negoziali, specie se dettate dalla necessità impellente di denaro. Pertanto, il concorso di colpa delle società finanziarie allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, finanche ad assorbirli del tutto: "Si deve infatti osservare che per configurare il requisito soggettivo quantomeno della colpa grave non si può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. [...] Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione del sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui la ordinaria diligenza secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per detto finanziamento aveva fatto istanza" (ex multis, Trib.Torino sentenza n. 144 /2023 del 1.06.2023)

Pertanto, nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un profilo di colpa in capo ai ricorrenti, dovrebbe semmai reputarsi una colpa lieve, per non avere adeguatamente soppesato le gravose conseguenze di un ricorso al credito che essi vedevano come necessario a garantire la sopravvivenza della famiglia, e sul fatto che la colpa lieve non possa essere di ostacolo all'omologazione del piano la giurisprudenza è pacifica (Trib. Napoli Nord 21.04.2021, Trib. Forlì 7.05.2021, Tribunale Pistoia 21.07.2023).

b) Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Rilevato che la domanda di ristrutturazione dei debiti è inammissibile se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 CCII, ad avviso dello scrivente, nella fattispecie in esame si ritiene che non sussistano colpa grave, malafede o frode.

Di seguito la narrazione del perché il debitore non è riuscito ad onorare gli impegni finanziari sottoscritti:

La consapevolezza nel costituire per il proprio nucleo familiare l'unica fonte di sostentamento e l'impossibilità di fronteggiare con gli emolumenti del proprio reddito le spese gestionali proprie occorrenti in virtù dell'intervenuta separazione e il trasferimento della famiglia dal Friuli alla Campania, ha indotto il ricorrente a chiedere ed ottenere in maniera sistematica l'accesso al credito, mai denegatogli nonostante una sovraesposizione sempre più consistente. Col tempo, il sig. [] entrato in un circolo vizioso, in cui ha cercato nuova liquidità per cercare di affrontare i debiti precedenti o estinguerli, ma così facendo finiva per indebitarsi ulteriormente, aggiungendo interessi alle somme già dovute ai creditori precedenti.

Ciò è avvenuto a partire dal mutuo contratto con BNL nel 2015, contratto appunto per surrogare ed estinguere il precedente mutuo con INPDAP per il quale era tenuto a versare la stessa somma residua di 125.236,26 € che ottenne da BNL. Così facendo però i debitori si trovarono esposti a dover pagare interessi legali e di mora, oltre a spese assicurative e di gestione ulteriori rispetto alla somma capitale di 125.236,26 €, e non volendo si indebitarono ulteriormente, tanto che oggi per lo stesso credito pende un'esecuzione immobiliare – portata avanti dalla stessa BNL come mandataria della cessionaria Vela OBG – per la somma di euro 129.853,34, maggiore quindi di quella originariamente erogata nel 2015, e nonostante tutte le rate pagate dal 2015 a oggi.

Si noti che secondo i dati Istat (doc. 39) la spesa media di una famiglia in Campania è pari a 2.258,74 e per una famiglia di 5 o più persone 3.581,14 €.

E nel caso del ricorrente [] egli vive in fitto con la nuova compagna e con la figlia minore nata dalla nuova relazione, nello stato di famiglia rientrano anche le due figlie avute dal precedente matrimonio, e il figlio adolescente della compagna.

A ciò si aggiunga che la sig.ra [] ha una retribuzione bassissima, circa 600/700 euro mensili, a malapena sufficiente a garantirle il pagamento delle spese personali, pur vivendo la stessa ancora presso la casa dei genitori dove si è trasferita da dopo la separazione.

Il sig. [] godrebbe di una retribuzione di circa 1800/1850 euro ove la percepisse interamente, ma a detti importi vanno applicate le obbligazioni contratte con banche ed istituti finanziari, cessione del quinto, delegazione e pignoramento presso terzi.

Oltre a ciò dovrebbe versare il mantenimento di 500 euro dovuto alle figlie in base alla sentenza di separazione, che però allo stato non è versato in quanto a differenza di quanto stabilito nella sentenza, le figlie risultano collocate presso la casa del padre, mentre la madre è

ancora ospite dei propri genitori. Il sig. _____ quindi sostiene comunque anche le due figlie nate dal matrimonio con la sig.ra _____ pur senza versare l'importo versato in sentenza, e gli ex coniugi non hanno fatto modificare i patti della separazione per non affrontare un nuovo giudizio e ulteriori spese. Le due ragazze comunque stanno per diventare indipendenti, una ha trovato recentemente un primo impiego a tempo determinato, l'altra sta per laurearsi. Il ricorrente, come evidenziato, vive con la compagna e le 3 figlie oltre al figlio di lei, quindi con 2 minori, e come emerge dall'elenco allegato, sostiene le seguenti spese mensili computate sulla scorta della documentazione allegata (contratto di locazione doc. 25; utenze doc. 24) o delle spese medie Istat secondo l'ultimo report pubblicato nel 2024 (doc. 39):

SPESE	IMPORTO
Fitto	€ 833,00 (metà dell'importo diviso con la compagna come da contratto)
VITTO (alimenti e cura della casa)	Dati Istat: € 526,12
Salute	Dati Istat: € 117,84
Trasporti	Dati Istat: € 290,57
Utenze abitazione	80 luce + 30 telefono = 110 circa
TOTALE	€ 1.870 circa

Considerando che il sig. _____ godrebbe di uno stipendio netto pieno di circa 1850 euro, ma che in base agli ultimi cedolini al netto delle trattenute percepisce circa 900/1000 euro, è evidente che quindi egli non abbia potuto far fronte alle rate del mutuo e dei finanziamenti contratti negli anni precedenti la separazione.

Egli riesce a far fronte alle spese di sostentamento familiare solo grazie a un aiuto dei genitori e della compagna, che contribuisce parzialmente alle spese di alimenti e utenze in quanto è dipendente del Ministero dell'istruzione e gode di uno stipendio che al netto delle trattenute è pari a 1000 euro netti (doc. 51), e su cui grava metà del canone di locazione per la somma di 415 euro. Con i restanti 600 euro circa ella partecipa alle spese della famiglia, che quindi risulterebbero coperte ove il sig. _____ godesse nuovamente del suo stipendio pieno senza trattenute.

Lo squilibrio patrimoniale nel quale trovasi parte ricorrente risulta pertanto acclarato da diversi anni ed ha contribuito a far aggravare lo stato di sovraindebitamento irreversibile del proponente.

Le somme delle quali il debitore _____ può disporre al netto dell'attuale esposizione debitoria determina nei confronti dello stesso la possidenza effettiva di un reddito che non gli consente nemmeno di sostenere la propria famiglia, considerando anche le sole spese strettamente

necessarie a vitto e alloggio che divide con la compagna, che col suo lavoro riesce a contribuire solo parzialmente alle spese familiari.

Dagli ultimi cedolini consegnati (doc. 11) risulta una retribuzione netta di circa 900 euro, cui andranno detratte le spese della locazione, quelle per gli spostamenti di lavoro tra Napoli e Roma, e tutte quelle necessarie agli alimenti e alla vita familiare.

Tra dicembre 2022 e sino allo scorso anno, almeno la locazione dell'immobile sito in Sacile aveva garantito un piccolo flusso di liquidità pari a 700 euro mensili (doc. 38), che ha garantito al debitore un flusso necessario alla sopravvivenza a fronte delle trattenute in corso, ma dopo l'avvio dell'esecuzione immobiliare il conduttore ha abbandonato l'immobile e il custode ha preso possesso delle chiavi.

Il piano in oggetto ha l'obiettivo di individuare una soluzione vantaggiosa per i creditori, ma che, allo stesso tempo, permetta al soggetto di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza serena e decorosa, all'attualità mortificata altresì dalla esecuzione forzata sul modesto patrimonio che detiene e che verrebbe "svenduto" a detrimento del medesimo soddisfacimento del ceto creditorio.

Come si dirà infatti si ritiene che vi possa essere una migliore soddisfazione dei creditori consentendo la locazione dell'immobile pignorato, che potrebbe essere fittato a circa 700 euro mensili e la cui rendita sarebbe destinata al finanziamento del Piano, piuttosto che la sua vendita all'asta, visto che alla luce della valutazione fatta dal CTU di Pordenone ci si attende un ricavo di circa 70.000 euro in favore del solo creditore ipotecario.

Al contempo, liberando lo stipendio del sig. alle trattenute pendenti, egli dovrebbe avere di nuovo un flusso di entrate in grado di consentirgli di sostenere il proprio nucleo familiare, anche con l'aiuto della compagna convivente.

Ciò posto, si esamina del dettaglio la situazione debitoria e l'attivo di parte ricorrente, al fine di comprendere lo stato di sovraindebitamento in cui versa.

ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

Alla luce di quanto esposto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella, in cui vengono divise le somme in capo a ciascun debitore, dividendo a metà gli importi nel caso di debito cointestato che non preveda una diversa ripartizione.

Nel caso del contratto 20083968485515, poiché la sig.ra è solo fideiussore e Ifis ha già un pignoramento in corso verso il solo sig. a cui ha unito gli importi di tale contratto con quelli di altro contratto intestato al solo sig. l'importo precisato dal creditore viene imputato unicamente al sig.

Elenco Creditori	Cause di prelazione	Importo totale da resti- tuire	Quota del debito in capo al ricorrente
IFIS	chirografo	€ 55.762,01	100%
Vela OBG s.r.l.	ipotecario	64.926,67 €	50%
BPP	chirografo	19.695,53 €	100%
Agenzia delle Entrate Ri- scossione (tri- buti)	Privilegio generale mobi- liare 2752 c.c.	5.820,4€	100%
Agenzia delle Entrate Ri- scossione (san- zioni amministra- tive)	chirografo	1.129,53 €	100%
Condominio "BORGO NUOVO" sito in Sacile	chirografo	2 666,06 €	50%
Credit factor spa	chirografo	1.780,05 €	50%
FINDOMESTIC	chirografo	4050,00 €	100%
Regione Friuli Vene- zia Giulia	Privilegio generale mobi- liare 2752 c.c.	610,91 euro	50%
SOGERT SPA (quale concessionaria Co- mune di Aversa)	Privilegio generale mobi- liare 2752 c.c.	3.660 €	100%
Regione Campania (bollo auto)	Privilegio generale mobi- liare 2752 c.c.	1786,41 €	
		€ 161.236,57	

Elenco Creditori	Cause di prelazione	Importo totale da resti- tuire	Quota del debito in capo al ricorrente
IFIS	chirografo	€ 5.298,18	100%
Vela OBG s.r.l.	ipotecario	64.926,67 €	50%
credit factor spa	chirografo	1.780,05 €	50%
Condominio "BORGH NUOVO" sito in Sacile	chirografo	2 666,06 €	50%
Agenzia delle Entrate Ri- scossione (tri- buti)	Privilegio generale mobi- liare 2752 c.c.	4.515,74 €	100%
Agenzia delle Entrate Ri- scossione (san- zioni amministra- tive)	chirografo	1.242,58 €	100%
Regione Friuli Vene- zia Giulia	Privilegio generale mobi- liare 2752 c.c.	610,91 euro	50%
		81.040,19	

ELENCO BENI ED ATTIVITA'

I debitori sono proprietari al 50% ciascuno di un immobile sito in Sacile (PN) alla via Palmanova 19, attualmente oggetto di procedura di pignoramento immobiliare da parte di BNL per conto della mandante Vela OBG srl che ha acquisito il credito del mutuo.

L'immobile, ossia l'abitazione di tipo A2 e l'annessa autorimessa, è stato stimato dal CTU nella predetta procedura in euro 99.000,00 come da relazione allegata (doc. 41).

L'immobile era precedentemente locato (doc. 38), e il canone percepito era pari a 700 euro mensili.

Non ci sono altri beni immobili nel loro patrimonio, mentre tra i beni mobili, gli unici beni rilevanti sono un'autovettura Lancia Musa anno 2006 (doc. 21) intestata alla sig.ra

il cui valore si ritiene essere nullo ai fini della procedura, una vettura Hyundai ix35 del 2011 il cui valore è stimato in euro 7.243,12 € (doc. 40). Il sig. sino a poco tempo fa era proprietario anche di un motorino Peugeot Tweet 125 del 2021, di valore comunque contenuto essendo un motorino 125 usato, e che è stato costretto a vendere per 500 euro non riuscendo più a pagare le spese per l'assicurazione. Si dà atto della vendita a soli fini di trasparenza, poiché trattandosi di un bene mobile, e visto il valore comunque irrisorio, non si ritiene che la stessa influisca sulla proposta.

Il sig. secondo i cedolini allegati (doc. 11) ha un reddito mensile di euro 1.850,00 circa gravato da cessione del quinto, delegazione e pignoramento.

La sig.ra ha un reddito mensile di euro 700,00 circa, con cui a malapena sostiene le spese proprie e contribuisce al mantenimento delle figlie

c) Valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

d)

La parte debitrice ha prodotto e allegato ampia documentazione al fine di dimostrare la propria situazione patrimoniale e debitoria, allegandola al ricorso intende accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con la modalità della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La cospicua documentazione appare attendibile, consentendo di ricostruire sia la posizione patrimoniale - in particolare attraverso le visure personali e catastali e gli estratti conto - sia la posizione debitoria, attraverso gli estratti dell'Agenzia delle Entrate riscossione con l'elenco delle cartelle, e l'ampia documentazione relativa ai vari finanziamenti e alle relative procedure giudiziarie avviate dai creditori.

La debitoria è stata comunque accertata anche attraverso l'interlocuzione diretta del Gestore con gli Enti creditori, come sopra descritta.

L'attendibilità e completezza della documentazione è stata vagliata anche alla luce dei criteri previsti dall'art. 67 co. 2 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza secondo cui:

"La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute ed delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia".

Ebbene rispetto a tali indicazioni, il Gestore rileva che:

- Quanto al punto a) è stato allegato l'elenco dei creditori e delle somme dovute sottoscritto dal debitore;
- Quanto alla lettera b), è stato allegato un elenco dei beni, visto che il patrimonio consiste in un unico bene immobile, due auto usate, e non vi sono altri beni di rilievo;
- Quanto alla lettera c), parte ricorrente dichiara l'inesistenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- Quanto alla lettera d), sono allegati in atti le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- Quanto alla lettera e), la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa si rinviene nei cedolini paga dei debitori, nel contratto di locazione e nella sentenza di separazione, nonché nel corpo del ricorso si ipotizza quale sia la spesa media familiare, anche in base all'attuale reddito del debitore.

d) Indicazione presumibile dei costi della procedura.

La procedura prevede come costo il compenso dell'OCC e dell'avvocato difensore, ossia:

- In prededuzione ai sensi dell'art. 6 CCII, del compenso spettante all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento per l'importo complessivo, comprensivo di IVA ed accessori pari ad euro 11.392,12 che viene determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 come da tabella allegata (doc. 42);

Poiché l'art. 66 CCII chiede di dividere tra i debitori i compensi OCC in base all'attivo, sebbene come si dirà i debiti nel Piano, inclusi i compensi, vengono pagati congiuntamente, a fini di mero calcolo si divide la somma imputandola a ciascun debitore tenendo conto che come si dirà il sig. _____ ha un attivo di circa € 42.532,06 e la sig.ra _____ di circa € 35.268,75.

Per suddividere la somma in due parti, assegnando una percentuale maggiore a chi ha attivo di € 42.532,06 e una minore a chi ha attivo di € 35.268,75, possiamo seguire il principio di proporzionalità, quindi, la somma dei compensi viene suddivisa come segue:

- € 6.232,50 imputabili a _____
- € 5.159,62 imputabili ad _____

- in prededuzione, ai sensi dell'art. 6 CCII, del compenso spettante all'avvocato Marta Strazzullo ai fini del patrocinio del presente ricorso per l'importo, comprensivo di accessori di legge, per il totale dovuto pari ad euro 7.500,00, come concordato con i ricorrenti, e inferiore ai valori minimi per giudizi civili di tale valore.

➤ **Esposizione della proposta**

Alla luce di tutto quanto esposto, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, il debitore propone una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente Piano di ristrutturazione del debito.

La proposta si basa sull'offerta di una rata pari a 1000 euro per la durata di 8 anni circa, ossia per un totale di 103.707,15 euro, divisi in 103 rate di 1000 euro con una rata finale di 707,15 euro (cfr. piano dei pagamenti allegato, doc. 42).

Ciò posto, ai fini della proposta, i debiti prima considerati separatamente in capo a ciascun debitore vengono ora considerati cumulativamente, venendo soddisfatti con fondi provenienti dalla locazione dell'immobile di proprietà di entrambi i debitori, e con le eventuali integrazioni da parte del sig. . Oltre a ciò si fa garante della corretta esecuzione del Piano la sua compagna sig.ra che nel sottoscrivere l'impegno allegato alla proposta accetta di partecipare alle spese familiari del nucleo familiare del sig. per l'intera durata del Piano e di farsi garante della rata destinata ai creditori (doc. 46).

❖ **La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;**

La proposta formulata prevede la divisione dei creditori in 4 classi, ossia 1) pre-deducibili, 2) privilegiati immobiliari; 3) privilegiati mobiliari; 4) chirografari o degradati a chirografari, basando la percentuale di soddisfazione sulla base della garanzia che assiste ciascun credito e sul raffronto con l'alternativa liquidatoria.

Il piano dei pagamenti prevede che vengano pagati sin dalla prima rata i creditori prededucibili e privilegiati (immobiliare e mobiliari), quindi dopo il saldo di quanto dovuto a tali creditori verranno pagati gli importi destinati a creditori chirografari o degradati a chirografari. Al termine degli altri pagamenti verrà saldato il compenso dovuto all'OCC, detratto quanto versato in acconto.

1) Creditori prededucibili

La proposta formulata prevede la soddisfazione integrale dei crediti relativi ai costi della procedura in particolare:

- in prededuzione ai sensi dell'art. 6 CCII, come modificato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (in G.U. 01/07/2022, n.152), del compenso spettante all'Organismo di

Composizione della crisi da sovraindebitamento per l'importo complessivo, comprensivo di IVA ed accessori pari ad euro 11.392,12 che viene versato in parte in acconto dalla data di omologa del Piano, salvo il saldo al termine dei pagamenti rateali del piano stesso;

- in prededuzione, ai sensi dell'art. 6 CCII, come modificato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (in G.U. 01/07/2022, n.152), del compenso spettante all'avvocato Marta Strazzullo ai fini del patrocinio del presente ricorso per l'importo, comprensivo di IVA ed accessori per il totale dovuto pari ad euro 7.500,00 dalla data di omologa del concordato;

2) Creditori privilegiati immobiliari (crediti con ipoteca su beni immobili)

La proposta formulata prevede la soddisfazione in via privilegiata dei creditori che vantano una causa di prelazione fino a concorrenza del valore attribuito al bene e, di contro per i chirografari e per i crediti degradati a chirografi sulla restante parte delle somme offerte tramite finanzia di terzi, il tutto come esposto in seguito secondo un piano di rientro con rate mensili decorrenti dalla data di omologa, in modo che i pagamenti per il creditore privilegiato inizino sin da subito.

Secondo l'art. 67 del Codice della crisi di impresa *"La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC."*.

- Ciò posto, il creditore munito di privilegio immobiliare è la sola Vela OBG s.r.l., che attraverso BNL quale mandataria sta portando avanti la procedura esecutiva sull'immobile di proprietà dei debitori.

- Invero, Vela Obg vanta un credito per una somma pari a **euro 129.853,35** complessivi in capo a entrambi i ricorrenti e gode di ipoteca di primo grado sulla casa, che costituisce il bene principale del patrimonio dei debitori.

Il credito del creditore ipotecario andrà quindi soddisfatto in via prioritaria e pre-

ferenziale, e l'offerta formulata tiene conto del possibile ricavo della vendita dell'immobile.

In particolare, i debitori offrono nell'ambito della classe sub 2), **in via privilegiata** ed in anticipo rispetto agli altri creditori **la somma di euro 70.537,5**, basata sul valore presunto di ricavo dalla casa in caso di esecuzione forzata, che è pari nell'ipotesi più probabile a euro 74,250 quale prezzo minimo dell'assegnazione in caso di vendita al primo tentativo; e considerando solo abbattimento del 5% per le spese della procedura esecutiva che dovrebbero essere dedotte dal prezzo di aggiudicazione in caso di vendita all'asta (spese legali, custode, CTU, incanti ecc.), e che resterebbero a carico del creditore procedente in caso di esecuzione immobiliare.

Ai fini della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, parte ricorrente rileva non solo che la somma offerta è pari rispetto alla migliore prospettiva di ricavo ottenibile dall'immobile in sede esecutiva (come spiegato infra).

Invero, è più probabile che la casa non venga venduta all'asta prima del terzo tentativo, e con un abbattimento dovuto ai costi della procedura anche superiore al 10%, con un ricavo reale inferiore a quello sopra indicato, per cui l'offerta formulata al creditore ipotecario appare effettivamente migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria.

La **restante quota del credito spettante al creditore ipotecario**, ossia la differenza tra la somma di euro 129.853,35 e la somma offerta in privilegio di euro 70.537,50 pari a euro 59.315,85 nella proposta dei debitori **viene comunque degradata a credito chirografario**, e soddisfatta parzialmente andando quindi a concorrere con gli altri creditori anch'essi già chirografari o degradati a chirografari, come si dirà a breve.

3) Creditori privilegiati mobiliari

I creditori con privilegio mobiliare vengono soddisfatti in via preferenziale rispetto alle somme ottenibili in caso di alternativa liquidatoria, ossia nel caso di liquidazione della quota dello stipendio del debitore eccedente le sue necessità di sostentamento, per un tempo di 3 anni, pari all'attuale durata della procedura di liquidazione controllata del patrimonio secondo il CCII, e sull'eventuale ricavato dell'esecuzione sull'autovettura di proprietà del debitore.

Come si spiegherà meglio nel paragrafo successivo, si è ipotizzato che dalla liquidazione della vettura e del motorino del sig. [redacted] possa ricavarsi una somma di circa 6.013,31 euro.

Quanto allo stipendio, mentre la sig.ra [redacted] gode di uno stipendio di appena 700

euro circa, il sig. _____ gode di uno stipendio di circa 1.850 euro già gravato però dalle spese di sostentamento delle figlie e dalle spese di sostentamento della nuova famiglia, sicché usando i criteri fissati dal CCII si ritiene che in sede di liquidazione potrebbe comunque erogare una somma di circa 35 euro mensili per circa 1250 euro complessivi. L'alternativa liquidatoria sui beni mobili è quindi pari a 7.263,31 euro.

I crediti muniti di privilegio mobiliare sono:

- Agenzia delle Entrate Riscossione (tributi) Imputabili a _____ 5.820,4€
- Agenzia delle Entrate Riscossione (tributi) imputabili a _____ : 4.515,74 €
- Sogert spa Imputabili a _____ : 3.660 €
- Regione Friuli Venezia Giulia imputabili a entrambi: 1221,82 €
- Regione Campania (bollo auto) imputabile a _____ 1786,41 €

Rispetto a tali creditori viene offerta quindi la somma di 7.263,31 euro e la parte residua dei loro crediti viene degradata a chirografo e soddisfatta nella categoria 4.

Elenco Creditori	Cause di prelazione	Importo totale da restituire	Importo offerto	Percentuale di soddisfazione
Agenzia delle Entrate Riscossione	Privilegio generale mobiliare 2752 c.c.	10.336,14 €	4.414,57 €	42,71 %
Sogert spa	Privilegio generale mobiliare 2752 c.c.	€ 3.660	1563,18 €	42,71 %
Regione Friuli	Privilegio generale mobiliare 2752 c.c.	1221,82 €	521,83 €	42,71 %

Regione Campania (bollo auto)	Privilegio generale mobiliare 2752 c.c.	1786,41 €	762.97 €	42,71 %
		17.004, 37	7.263,3 1	42,71 %

Tali crediti verrebbero quindi pagati a partire dalla prima rata del piano, andando a concorrere con i creditori prededucibili e con il creditore ipotecario.

Anche in tal caso, la somma offerta appare essere pari o superiore a quella ottenibile nell'alternativa liquidatoria.

La quota rimanente dei rispettivi crediti verrà comunque degradata a credito chirografario, e soddisfatta parzialmente andando quindi a concorrere con gli altri creditori anch'essi già chirografari o degradati a chirografari, come si dirà a breve.

4) Creditori chirografari o degradati a chirografari

Poiché il valore dell'immobile non è capiente per soddisfare integralmente i creditori muniti di ipoteca, il creditore pignorante e tutti gli altri creditori vengono degradati a chirografari.

Gli altri creditori comunque non potrebbero avere una migliore soddisfazione nell'alternativa liquidatoria, poiché esclusa la casa e le vetture indicate, non vi sono altri beni nel patrimonio dei ricorrenti sufficienti a garantire la soddisfazione dei crediti.

Rispetto agli altri creditori, o rispetto alla quota dei creditori muniti di privilegio che non è stata sopra considerata, il patrimonio dei debitori risulterebbe comunque incapiente e privo di garanzie sufficienti.

In sintesi, in caso di liquidatoria, il creditore ipotecario riuscirebbe a soddisfarsi solo parzialmente sull'immobile, gli enti con privilegio mobiliare riuscirebbero a soddisfarsi nella misura già indicata nel Piano sui beni mobili.

Rispetto alle somme offerte nel Piano, residuano comunque **7.014,98 euro**, destinati ai creditori chirografari o degradati a chirografari.

Anche in questo caso, risulta sussistere la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, poiché in sede esecutiva tali crediti resterebbero integralmente insoddisfatti a causa dell'incapienza del patrimonio. Quindi la convenienza del Piano risiede anche nel fatto che solo tramite concordato minore tutti i creditori verrebbero soddisfatti, anche se

solo parzialmente, mentre in sede liquidatoria alcuni di questi resterebbero privi di soddisfazione.

Il prospetto dei creditori chirografari o degradati a chirografari viene riportato nella seguente tabella:

Elenco Creditori	Importo totale da restituire	Percentuale offerta	SOMMA OFFERTA
Ader tributi (degradato a chirografo)	€ 5921.57	4.25%	€ 251.56
Ader sanzioni amministrative	€ 2.372,11	4.25%	100.77 €
Sogert (degradato a chirografo)	€ 2096.82	4.25%	89.08 €
Regione Campania (degradato a chirografo)	1023.44 €	4.25%	43.48 €
Regione Friuli (degradato a chirografo)	699.99 €	4.25%	€ 29.74
Vela Obg (degradato a chirografo)	59.315,85 €	4.25%	€ 2519.86
BPP	19.695,53 €	4.25%	836.71€
IFIS	61.060,19 €	4.25%	€ 2593.97
Credit factor spa	€ 3.560,10	4.25%	€ 151.24
FINDOMESTIC	4050,00 €	4.25%	€ 172.05
Condominio "ORGANO NUOVO" sito in Sacile	€ 5.332,12	4.25%	€ 226.52
TOT.	€ 165127.72	4.25%	7.014,98

Per tali crediti viene prevista una percentuale di soddisfazione pari al 4.25%, che comporta un importo finale mostrato nell'ultima colonna della tabella in alto.

Essi verrebbero pagati a decorrere dal saldo delle somme dovute ai creditori muniti di privilegio superiore e appartenenti alle classi 1, 2 e 3.

crisi d'impresa

Ai sensi dell'art. 68, co. 3, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza "L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore".

Secondo il vademecum pubblicato dall'Ordine dei commercialisti di Roma, gli elementi da considerare per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- ☐ importo del finanziamento in verifica;
- ☐ importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- ☐ numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- ☐ reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- ☐ importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;
- ☐ scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare - 1,57 per 2 componenti - 2,04 per 3 componenti - 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

- ☐ assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza

ISEE dei componenti il nucleo familiare.

Fatta tale premessa, il sottoscritto Gestore ha analizzato il merito creditizio dei contratti consegnati dai creditori in fase di accertamento del passivo, e si allega il foglio di calcolo con la valutazione del merito per ciascuno dei seguenti contratti:

1) Denominazione: **Mutuo BNL** (oggi Vela Obg)

Data: 24/6/2015

Richiedente:

Stipendio richiedente: 1200 € c.ca / Olmo 1486 € al netto delle trattenute e
1815 € senza trattenute

Numero rate: 300 rate – 25 anni

TAEG 2,83%

Importo to t.: 125.236,26 €

Rata mensile: 580,94 €

Rate in corso: MUTUO DEUTSCHE BANK S.P.A. 369 €, Prestito BNL 18,91 €, Linea di
credito Findomestic – BNL a n. 10051012599909 125 €;

Ha rispettato il merito creditizio?: SI

2) Denominazione: **Prestito personale BNL n. 1528768** (oggi Credit Factor)

Data: 24/6/2015

Richiedente:

Stipendio richiedente: 1200 € c.ca , 1486 € al netto delle trattenute e
1815 € senza trattenute Numero rate: 300 rate – 25 anni

TAEG 4,62%

Importo tot.: 3.401,51 €

Rata mensile: 18,91 €

Rate in corso: Mutuo BNL 580,94 €, MUTUO DEUTSCHE BANK S.P.A. 369 €, Linea di
credito Findomestic – BNL a n. 10051012599909 125 €;

Ha rispettato il merito creditizio?: SI

3) Denominazione: **Contratto n. 278299 Findomestic**

Data: 05/05/2016

Richiedente:

Stipendio richiedente: 1486 € al netto delle trattenute e 1815 € senza trattenute

Numero rate: 120 rate – 10 anni

TAEG 5,49%

Importo tot.: 13822,94 €

Rata mensile: 150 €

Rate in corso: Mutuo BNL 580,94 €, MUTUO DEUTSCHE BANK S.P.A. 369 €, Prestito BNL 18,91 €, Linea di credito Findomestic – BNL a del 10/7/2015 n. 10051012599909 50 €

Ha rispettato il merito creditizio?: NO

4) Prestito personale n. 20083968485515 Findomestic (oggi Ifis)

Data: 28/7/2017

Richiedente:

Stipendio richiedente: 1371 € al netto delle trattenute e 1890 € senza trattenute

Numero rate: 120 rate – 10 anni

TAEG 5,45%

Importo tot.: 53.250,00 €

Rata mensile: 576,60 €

Rate in corso: Mutuo BNL 580,94 €, MUTUO DEUTSCHE BANK S.P.A. 369 €, Linea di credito Findomestic – BNL a del 10/7/2015 n. 10051012599909 50 €; Prestito Findomestic n. 278299 150 €, Prestito BNL 18,91 €

Ha rispettato il merito creditizio?: NO

5) Cessione del quinto BPP

Data: 27/12/2018

Richiedente:

Stipendio richiedente: 1337,20 € al netto delle trattenute – 1816 € senza trattenute

Numero rate: 120 rate – 10 anni

TAEG 2,95%

Importo tot.: 37.270,35 €

Rata mensile: 359,03 €

Rate in corso: Mutuo BNL 580,94 €, Linea di credito Findomestic – BNL a del 10/7/2015 n. 10051012599909 50 €; Prestito Findomestic n. 278299 150 €, Prestito BNL 18,91 €, Prestito personale n. 20083968485515 576,60 €

Ha rispettato il merito creditizio?: NO

Si rinvia ai fogli di calcolo allegati per il dettaglio dei calcoli per ciascun finanziamento.

Si precisa che non è stata effettuata la valutazione rispetto ai contratti di Findomestic n.

10051012599909 in favore della sig.ra e n. n. 10051150549817 in favore del sig.

poiché trattasi di aperture di linea di credito a tempo indeterminato, sulle quali non sarebbe possibile quindi usare il normale metodo di calcolo del merito creditizio, e in ogni caso sono di importo ridotto rispetto alla debitoria complessiva.

In conclusione, è riscontrato che non è stato rispettato il merito creditizio da parte dei creditori:

Findomestic, IFIS e BPP

e quindi per costoro vale la previsione di cui all'art. 69 co. 2 del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza di spiegare opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta.

Inoltre tale valutazione incide anche sul giudizio di meritevolezza di parte ricorrente, in quanto come chiarito dalla giurisprudenza *"Peraltro, l'art. 69, comma 1, C.C.I.I. non può essere letto in modo atomistico rispetto all'art. 124 bis co. 1 T.U.B., benché tale norma sia espressamente richiamata soltanto al comma II della citata norma nella parte in cui prevede una specifica sanzione endoprocedimentale nei confronti del creditore che abbia colpevolmente determinato la condizione di sovraindebitamento. In particolare, l'art. 124 bis co. 1 T.U.B. prevede, in materia di credito al consumo, che "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Ne consegue che il comportamento del creditore che abbia concesso il credito al consumatore non può non rilevare ai fini del vaglio in sede giudiziale del grado della colpa del consumatore, evidenziando, peraltro, che il consumatore è ontologicamente posto in una condizione di asimmetria informativa, spettando unicamente al creditore la scelta di erogare o meno il credito. In tal senso, si è espressa parte della giurisprudenza di merito, in base alla quale "per configurare il requisito soggettivo, quantomeno della colpa grave, non si può prescindere dal comportamento dell'ente finanziatore, in particolar modo ove rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Nell'ipotesi in cui l'istituto di credito non svolga una puntuale e doverosa valutazione, come richiesta dall'art. 124-bis TUB, il soggetto finanziatore concorre in modo determinante nella causazione dello stato di sovraindebitamento del debitore, producendo come effetto una riduzione del grado di colpa eventualmente a carico di quest'ultimo" (ex multis, Tribunale di Torino, 31.05.2023; nello stesso senso anche Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 16.10.2023) ... In tal senso, non può non evidenziarsi il comportamento negligente dell'istituto di credito che era sicuramente a conoscenza di almeno un finanziamento in capo al consumatore e che, ciononostante, ha concesso nuovamente l'accesso al credito con un aggravio della posizione debitoria nella parte in cui ha determinato un aumento delle rate dovute, non applicando adeguatamente le regole relative alla valutazione del*

merito creditizio" (Tribunale di Nola, sent. 41/2024).

Pertanto, avendo tali intermediari finanziari aggravato la situazione debitoria di parte ricorrente concedendo credito pur quando la situazione patrimoniale dei debitori era già compromessa, ciò oltre a precludere la possibilità di fare opposizioni sulla convenienza del Piano conduce anche a escludere che l'indebitamento possa essere avvenuto con dolo o colpa grave.

➤ **La convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**

La **convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria** si basa sulla valutazione circa la consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, del quale è stato valutato sia il valore di mercato che il valore effettivo che i creditori potrebbero ricavare in sede esecutiva.

Qui si attesta che l'offerta formulata ai creditori è comunque migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'alternativa al deposito della proposta *de quo* sarebbe quella della liquidazione dei beni di proprietà del proponente.

L'eventuale liquidazione dell'immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, a modesto parere dello scrivente, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene.

Infatti, la valutazione sulla convenienza deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene ed ai tempi processuali non brevi, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene stesso (stimato del resto nell'importo di € 99,000,00), rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile.

La **convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria** si basa sulla valutazione circa la consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, del quale è stato valutato sia il valore di mercato che il valore effettivo che i creditori potrebbero ricavare in sede esecutiva.

Qui si attesta che l'offerta formulata ai creditori è comunque migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria.

A tal fine, facendo riferimento a quanto esposto dal ricorrente, si parte dalla valutazione di quello che è il patrimonio disponibile in capo a parte ricorrente.

- Si precisa che secondo la relazione di stima del CTU nominato dal Tribunale di Pordenone (doc. 41), basata sui valori di mercato della zona e sulle condizioni attuali

dell'immobile, **il valore di mercato attuale dell'appartamento di proprietà di parte ricorrente e dell'annesso garage (doc. 41) è pari a euro 99.000,00**. Tale valore sarebbe ovviamente decurtato in sede di vendita all'asta, tenendo anche conto dei costi della procedura.

- Quindi considerato ciò l'azione intrapresa dai creditori sarebbe meno conveniente del piano in esame poiché, considerato che il valore di stima del bene indicato in € 99.000,00 come risulta dalla relazione tecnica di stima, va altresì considerato alla luce di quanto disposto dagli art. 571 comma 2 c.p.c., la possibilità di presentare offerte inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito dall'ordinanza di vendita, e ex, Art. 591 c.p.c., ovvero la possibilità, in caso di esperimenti deserti, di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e dopo il quarto tentativo deserto fino al limite della metà, il più probabile prezzo di aggiudicazione dell'immobile in esame sarebbe all'incirca di € 55.657,50 dovendosi prudenzialmente considerare almeno un tentativo deserto, come da simulazioni riportate in tabella:

Tentativi	Valore Immobile	Riduzione ex art. 591 comma 2 c.p.c.	Riduzione ex art. 571 comma 2 c.p.c.
1	99.000,00		€ 74.250
2		€ 74.250	€ 55.657,50
3		€ 55.657,50	€ 41.765,62
4		€ 41.765,62	€ 31.324,21

- Ai fini del calcolo dell'alternativa liquidatoria, viene comunque presa in considerazione un'aggiudicazione al primo tentativo al prezzo minimo di 74,250 €.

- Al prezzo di aggiudicazione andrebbero chiaramente sottratte le spese della fase di vendita, ossia le spese delle operazioni di vendita quali la nomina del delegato e di pubblicità, che si ritiene possano incidere per un valore pari a circa il 5% del prezzo di aggiudicazione. Per cui il ricavato probabile sarebbe pari a **70.537,50 euro**.

- Non vi sono altri immobili presenti nel patrimonio di parte ricorrente, come risulta dalle visure allegate (**doc. 52-53**).

- Gli unici altri beni rilevanti sono: un'autovettura Lancia Musa anno 2006 il cui valore si ritiene essere irrilevante (**doc. 45**) e che viene usata dalla sig.ra per esigenze lavorative e familiari, sicché si ritiene di escluderla dal calcolo dell'alternativa liquidatoria.

- Quanto al sig. possiede una vettura Hyundai iX35 anno 2011 che secondo una media degli annunci online (**doc. 40**) potrebbe valere circa 7243,12 €

come prezzo di mercato. Recentemente ha dovuto vendere uno Scooter Peugeot anno 2021 di cilindrata 125 del 2021, venduto per 500 euro poiché non riusciva a pagare l'assicurazione per circolare.

- Considerando il valore di mercato ipotizzato, e ipotizzando un eventuale pignoramento mobiliare sulle vetture – allo stato ancora non iniziato da alcun creditore - si tenga conto che l'art. 538 cpc prescrive che *"Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui e' stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente "*.

- Pertanto, ipotizzando anche in questo caso che il bene pignorato venga venduto al primo incanto, e tenendo presente anche che il veicolo perderebbe valore con gli anni parallelamente alla durata della procedura, avremo le seguenti simulazioni:

Hyundai ix35 del 2011 - valore di mercato: 7243,12 euro

Tentativi	Valore	Riduzione ex art. 538 cpc
1	7243,12 €	5794.49
2		4635.59
3		3708.47
4		2966.78

Si ipotizza la vendita al primo incanto per un valore di 5794.49 euro, da cui andrebbero detratti costi di procedura, pubblicità etc. (considerando una stima di tali costi che incide sul 15% del prezzo di aggiudicazione). Per cui il ricavato sarebbe pari a **4925.31 euro**.

- Il sig. _____ ha un reddito mensile di euro 1850 circa, ma in caso di liquidazione dovrebbe essere escluso l'importo necessario al sostentamento del nuovo nucleo familiare creato con la nuova compagna e la figlia _____ che include anche il figlio minore della compagna e le due figlie

- Usando il criterio di calcolo indicato dal CCII ai sensi dell'art. 283 CCII per il calcolo del reddito minimo del sovraindebitato incapiente, nonché per il calcolo del merito creditizio, e moltiplicando quindi l'assegno sociale INPS 2024 per il coefficiente ISEE applicabile al nucleo familiare del sig. _____ composto da 6 persone di cui 2 minori come si vede dallo stato di famiglia, doc. 20), l'ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita è pari a euro 1.816,99;

- La quota effettiva delle spese mensili stimate è di circa 1870 euro, quindi si sceglie tra le due la somma più favorevole ai creditori;

- Nella liquidazione, che attualmente dura 3 anni, dovremmo calcolare di assegnare la differenza tra quanto occorre per vivere e il reddito percepito ai creditori, ossia circa 35€ al mese per un totale di 1,260 €.

Per cui il patrimonio mobiliare del sig. _____ ha un valore in caso di alternativa liquidatoria stimabile in **6185,31 €**.

- Quanto al reddito, la sig.ra _____ ha un reddito di appena 700 euro mensili che risulta a malapena sufficiente al proprio sostentamento, quindi non vi sarebbe una quota da destinare ai creditori in caso di liquidazione;

La valutazione della **convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria** è effettuata sulla base di tali poste attive , riassunte nella seguente tabella.

	<i>Valore di mercato</i>	<i>Ipotesi di ricavo in sede liquidatoria</i>
Valore stimato del patrimonio immobiliare	€ 99,000	€ 70.537,50
Valore stimato del patrimonio mobiliare registrato	€ 7243,12	€ 4925.31
Valore del reddito destinabile alla liquidazione	€ 35	€ 1.260
Tot.	€ 107.878,12	€ 76.722,81

Ciò posto, l'alternativa liquidatoria risulta quindi pari a C 76.722,81.

La proposta si basa sull'offerta di una rata pari a 1000 euro per la durata di 103,70 rate ossia circa 8 anni, ossia per un totale di 103.707,15 euro.

La rata pari a 1.000,00 euro pare quella effettivamente sostenibile dai debitori, poiché poggierebbe in gran parte sulla possibilità di locare nuovamente l'immobile sito in Sacile sottoposto a procedura esecutiva.

Tale immobile era infatti già locato prima dell'esecuzione immobiliare con canone mensile di 700 euro, ma è stato lasciato dal conduttore preoccupato dall'azione esecutiva.

Il costo medio delle locazioni per immobili simili in Sacile è comunque pari a 700/800 euro e il flusso di lavoratori provenienti da altre zone d'Italia rende plausibile che l'immobile una volta liberato e restituito ai proprietari possa essere locato in tempi brevi. Ciò è confermato dalle ricerche presso agenzie immobiliari fatte dallo stesso sig _____ he ha prodotto una mail in cui un'agenzia del posto segnalava di avere clienti interessati (doc. 50).

Le entrate della locazione da stipulare in seguito all'omologa del Piano verrebbero quindi versate su un conto cointestato dei debitori, proprietari dell'immobile, che provvederebbero mensilmente a onorare le rate del Piano. Al contrario, in caso di liquidazione controllata, con la vendita dell'immobile non si ricaverebbero rendite dal fitto dello stesso.

Al fine di rendere fattibile il Piano, si chiede che i debitori vengano subito reintegrati nel possesso dell'immobile, ordinando al custode la restituzione delle chiavi, in modo che possano cercare un inquilino con cui stipulare una locazione, e che i pagamenti delle rate mensili del Piano partano a decorrere da 45 giorni dopo l'omologa, così che essi abbiano il tempo di stipulare un contratto che garantisca la liquidità per il Piano.

Quanto allo stipendio della sig.ra [redacted] come spiegato, esso è troppo basso per permetterle di partecipare direttamente alle spese della procedura, salvo che tramite i ricavi della locazione dell'immobile cointestato.

Quanto allo stipendio del sig. [redacted] come spiegato, esso è pari a 1.850 euro circa mensili, ma gravato dalle spese di fitto pari a 833 euro circa al mese (la metà del canone mensile di 833 euro nel contratto è cointestato con la compagna [redacted] doc. 25), e dalle spese di mantenimento della famiglia.

Tali spese mensili sono state complessivamente stimate in circa 1.870 euro come computate sulla scorta della documentazione allegata (contratto di locazione doc. 25; utenze doc. 24) o delle spese medie Ist. at secondo l'ultimo report pubblicato nel 2024 (doc. 39):

SPESA	IMPORTO
Fitto	€ 833,00 (metà dell'importo di diviso con la compagna come da contratto)
VITTO (alimenti e cura della casa)	Dati Istat: € 526,12
Salute	Dati Istat: €117,84
Trasporti	Dati Istat: € 290,57
Utenze abitazione	80 luce + 30 telefono = 110 circa
TOTALE	€ 1.870 circa

L'importo appare essere in linea con quello calcolato usando il criterio di calcolo previsto dall'ODCE Roma per il calcolo del merito creditizio, e moltiplicando quindi l'assegno sociale INPS 2024 per il coefficiente ISEE applicabile al nucleo familiare del sig. [redacted] mposto da 6 persone di cui 2 minori come si vede dallo stato di famiglia, doc. 20), l'ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita è pari a euro 1.816,99.

Oltre a ciò dovrebbe versare il mantenimento di 500 euro dovuto alle figlie in base alla sentenza di separazione, che però allo stato non è versato in quanto a differenza di quanto stabilito nella sentenza, le figlie risultano collocate presso la casa del padre, mentre la madre è ancora ospite dei propri genitori. Il sig. [redacted] indi sostiene comunque anche le due figlie nate dal matrimonio con la sig.ra [redacted] pur senza versare l'importo versato in sentenza,

e gli ex coniugi non hanno fatto modificare i patti della separazione per non affrontare un nuovo giudizio e ulteriori spese. Le due ragazze comunque stanno per diventare indipendenti, una ha trovato recentemente un primo impiego a tempo determinato, l'altra sta per laurearsi. Considerando che il sig. _____ dovrebbe di uno stipendio netto pieno di circa 1850 euro, è evidente che quindi egli potrebbe a malapena affrontare le spese familiari mensili.

Ciò nonostante, partecipa alle spese di sostentamento familiare _____ anche la compagna _____ dipendente del Ministero dell'istruzione che gode di uno stipendio che al netto delle trattenute è pari a 1000 euro netti (doc. 51), e su cui grava metà del canone di locazione per la somma di 415 euro. Con i restanti 600 euro circa ella partecipa alle spese della famiglia, che quindi risulterebbero coperte ove il sig. _____ desse nuovamente del suo stipendio pieno senza trattenute.

Ai fini della fattibilità del Piano, si tiene quindi conto anche dell'apporto della sig.ra _____ che sottoscrive una dichiarazione di impegno allegata alla presente con cui si impegna a farsi garante terza delle obbligazioni qui contratte dai debitori ricorrenti, e destinare interamente il suo stipendio al finanziamento delle spese familiari o comunque al finanziamento delle rate del Piano.

Si va quindi ad esaminare un bilancio della famiglia _____ – _____ al fine di verificare la sostenibilità della rata.

Si precisa che per le prime 60 mensilità del contratto di locazione _____ contratto da _____ il canone è ridotto a 500 euro mensili ma con l'impegno dei conduttori a effettuare una serie di lavori all'immobile. Ai fini della fattibilità del piano si è tenuto conto comunque del canone integrale per evitare che l'aumento già programmato renda insostenibile la rata del piano.

Si sono stimate tali spese familiari in euro 1.870 _____ circa, e si è calcolato che la compagna _____ può contribuire alle spese familiari per circa 600 euro a fronte di un _____ reddito netto di 1000 euro circa gravato da 415 euro circa di fitto.

Si sintetizza l'attuale bilancio familiare della casa _____ secondo il seguente schema:

Spese mensili programmate: 1870 euro circa	
Stipendio sig. _____	1850 euro circa
Stipendio sig.ra _____	1.000 euro circa
Residuo disponibile: 1000 euro circa	

Ciò significa che ai fini della sostenibilità della rata del Piano, finché sarà in corso la locazione dell'immobile in Sacile, a fronte di un'entrata attesa di circa 700 euro di canone mensile (cui andranno detratte le tasse annualmente, che saranno pagate dal sig. _____

dovrebbe integrare la somma prevista per la rata destinata ai creditori con circa 300 euro dal proprio stipendio, il che pare sostenibile visto l'aiuto della sig.ra _____ nelle spese familiari.

Nel caso però vi fossero difficoltà nel ricevere le somme dalla locazione, ossia se vi fosse

un'interruzione del contratto, un inquilino moroso o comunque altra causa che impedisse l'acquisizione prevista del canone di 700 euro mensili, il sig. _____ potrebbe comunque saldare integralmente la rata di 1.000 euro contando sul supporto della sig.ra _____ visto che con il loro reddito complessivo di 2.850 euro circa dovrebbero riuscire a mettere da parte circa 1.000 euro che potrebbero essere destinate ai creditori.

Non si può invece ipotizzare una rata più alta poiché comunque possono esservi spese occasionali o impreviste non indicate nel bilancio, come quelle di salute o scolastiche, che la famiglia potrebbe affrontare grazie a quel residuo di circa 700 euro mensili che potrebbe risultare dalla somma degli stipendi della famiglia _____ – coperte le spese essenziali, e che potrebbe quindi garantire un dignitoso tenore di vita a loro e ai 4 figli.

Poiché la proposta si baserebbe quindi sull'apporto della compagna del _____ sig.ra _____ che garantirebbe un apporto al Piano tramite finanza di terzi, la stessa si è impegnata tramite dichiarazione sottoscritta a partecipare alle spese del Piano in caso di omologazione, impegnandosi a partecipare alle spese familiari per l'intera durata del Piano e facendosi altresì garante del pagamento della rata stabilita fino a concorrenza con la somma di euro 1000 mensili pari al suo stipendio netto (doc. 46). La somma pare dalla stessa sostenibile alla luce del contratto a tempo indeterminato di cui gode col Ministero e delle spese che gravano sul suo stipendio come sopra spiegate.

Ciò consente di fugare ogni dubbio circa la fattibilità del Piano, ed eliminare ogni incertezza legata alla locazione dell'immobile sito in Sacile (da cui proverrebbe il flusso dei fondi diretti al Piano), e che dovrebbe garantire normalmente il principale flusso destinato a finanziare il Piano (circa 700 euro) insieme ad una quota dello stipendio del sig. _____ (circa 300 euro).

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che sussista la convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria, visto che **viene offerta la somma di euro 103.707,15**, mentre tramite il ricavato delle eventuali esecuzioni immobiliari e mobiliari dall'attivo dei ricorrenti si ipotizza un ricavo che nell'ipotesi più positiva sia pari a € 76.722,81 senza tenere conto delle spese della procedura esecutiva e di eventuali altri ribassi del prezzo dell'immobile, nonché delle spese dell'eventuale procedura liquidatoria.

Inoltre, come si è spiegato si ritiene che la locazione dell'immobile sia ben più fruttuosa della sua vendita all'asta: se dalla vendita ci si attende un ricavato di circa 70.000 euro per il solo creditore ipotecario – da cui decurtare eventuali altre spese – dalla locazione ci si attende una rendita tra i 72.100 e gli 80.000 euro nel tempo di durata del piano. Inoltre in caso di omologa la sig.ra _____ garantirebbe una finanza di terzi, che non sarebbe altrimenti ottenibile dai creditori.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evi-

dente che una procedura esecutiva immobiliare, ma anche una mobiliare, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi e, soprattutto, per quanto attiene alla procedura immobiliare, per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene immobile, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del ceto chirografario, atteso che sarebbe necessario il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione.

L'eventuale omologazione del Piano, invece, consentirebbe, seppure in percentuale, un soddisfacimento del residuo ancora dovuto ai creditori privilegiati e chirografari e, considerando quanto è già stato versato dai proponenti, gli stessi, realizzeranno una percentuale di soddisfacimento effettiva nettamente superiore a quella prospettata nella proposta della ristrutturazione del debito.

➤ **Domanda di sospensione delle procedure esecutive**

Nel ricorso è formulata una domanda cautelare volta a sospendere le procedure esecutive pendenti che risulta effettivamente necessaria ai fini della fattibilità del Piano, e nello specifico risulta fondamentale sospendere il pignoramento immobiliare sull'unico bene immobile di proprietà dei debitori, giacché la fattibilità del Piano si basa sulla locazione dell'immobile attualmente oggetto di esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Pordenone n. di ruolo 133/2023, per cui presupposto del Piano è la sospensione dell'esecuzione e la restituzione dell'immobile ai debitori, disponendo che il custode restituisca le chiavi dello stesso e li reimmetta nel possesso del bene, consentendogli così di cercare un conduttore che stipuli un contratto di locazione volto a finanziare il Piano.

Risulta equo e utile ai fini del Piano anche sospendere i pignoramenti mobiliari e la cessione del quinto e la delegazione che gravano sulla busta paga dei debitori, al fine di consentire ai debitori di acquisire la liquidità necessaria a vivere serenamente a affrontare le spese del Piano.

Ciò anche in quanto la trattenuta diretta sullo stipendio altera gli importi indicati nel Piano, viola la *par condicio creditorum* consentendo ai creditori chirografari di prevalere sui privilegiati.

In particolare con riferimento ai pignoramenti presso terzi di una quota dello stipendio *"se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso ... si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità, ledendo altresì il principio della par condicio espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270 co. 5 CCII all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale"* (Tribunale di Bologna – Sentenza n. 34/2023 in materia di procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore; in senso conforme, *ex multis*, Tribunale di Bologna Sentenza n. 57/2023).

➤ **Conclusione**

In conclusione, la proposta di Piano garantisce una soddisfazione dei crediti che appare pari o superiore a quella ricavabile in sede liquidatoria; garantisce una soddisfazione parziale a tutti i creditori – che non sarebbe ottenibile in sede di liquidazione – e garantisce altresì la salvezza del bene immobile attualmente locato, e che garantisce al debitore una rendita imprescindibile vista la sua attuale situazione familiare.

Le condizioni personali e reddituali dei debitori rendono comunque preferibile la ristrutturazione dei debiti attraverso il Piano rispetto all'alternativa liquidatoria, e giustificano l'urgenza e indifferibilità della misura cautelare della sospensione della cessione del quinto, visto che il reddito del ricorrente appare a malapena sufficiente a garantire il sostentamento familiare.

Si consideri poi che la valutazione fatta dal CTU di Pordenone rende evidente che la locazione dell'immobile di proprietà dei debitori in Sacile al fine di finanziare il Piano possa garantire un apporto economico maggiore della sua vendita all'asta, che ne comporterà un'ulteriore svalutazione oltre a sottrarlo definitivamente al patrimonio dei debitori e delle loro eredi, mentre l'apporto economico derivante dal canone potrà garantire alle famiglie dei debitori una rendita che gli consenta un *fresh start* anche al termine dei pagamenti del Piano.

Si allegano i seguenti documenti come da foliaro:

- Doc. 1)** Nomina Gestore della Crisi – Avv. Elio Errichiello;
- Doc. 2)** Comunicazione di apertura della procedura e richiesta di precisazione credito inviata ai creditori;
- Doc. 3)** Precisazione credito Banca Ifis con contratti;
- Doc. 4)** Precisazione credito Banca Nazionale del lavoro con contratti;
- Doc. 5)** Precisazione credito BPP;
- Doc. 6)** Precisazione credito Condominio BORGONUOVO;
- Doc. 7)** Integrazione precisazione credito Condominio BORGONUOVO;
- Doc. 8)** Precisazione del credito Credit Factor S.p.A. con contratti;
- Doc. 9)** Precisazione del credito Agenzia delle entrate-Riscossione;
- Doc. 10)** Buste paga
- Doc. 11)** Buste paga
- Doc. 12)** Cedolini paga dal 2016;
- Doc. 13)** CU 2022 redditi 2021;
- Doc. 14)** CU 2023 redditi 2022;
- Doc. 15)** CU 2024 redditi 2023;
- Doc. 16)** Dichiarazione redditi 2022;
- Doc. 17)** Dichiarazione redditi 2023;
- Doc. 18)** Dichiarazione redditi 2024;
- Doc. 19)** Stato di famiglia ;
- Doc. 20)** Stato di famiglia
- Doc. 21)** Libretto circolazione auto
- Doc. 22)** Libretto circolazione auto
- Doc. 23)** Visura PRA
- Doc. 24)** Utenze
- Doc. 25)** Locazione
- Doc. 26)** Certificato residenza
- Doc. 27)** Certificato residenza

- Doc. 28)** Separazione
- Doc. 29)** Contratto di mutuo BNL;
- Doc. 30)** BNL Pignoramento immobiliare;
- Doc. 31)** Contratto BPP;
- Doc. 32)** Valutazione merito creditizio BPP 2018;
- Doc. 33)** valutazione merito creditizio mutuo BNL 2015;
- Doc. 34)** valutazione merito creditizio prestito Findomestic 2016;
- Doc. 35)** valutazione merito creditizio PRESTITO BNL 2015 (credit factor);
- Doc. 36)** valutazione merito creditizio PRESTITO FINDOMESTIC 2017 (IFIS);
- Doc. 37)** IFIS pignoramento presso terzi;
- Doc. 38)** Ultimo contratto locazione Sacile;
- Doc. 39)** REPORT ISTAT Spese per consumi 2023;
- Doc. 40)** Elenco Annunci Hyundai ix35 - Vendita in Auto - Subito.it;
- Doc. 41)** Valutazione CTU dell'immobile in Sacile nel fascicolo esecuzione n. 133 / 2023;
- Doc. 42)** Piano pagamenti;
- Doc. 43)** Carichi pendenti
- Doc. 44)** Carichi pendenti
- Doc. 45)** Visura PRA Attanasio;
- Doc. 46)** Dichiarazione impegno
- Doc. 47)** CRIF
- Doc. 48)** CRIF
- Doc. 49)** Compravendita Immobile Sacile;
- Doc. 50)** Mail agenzia immobiliare Sacile;
- Doc. 51)** Buste paga
- Doc. 52)** Visura per soggetto
- Doc. 53)** Visura per soggetto

Napoli, 31/1/2025

L'000

I debitori

Firmato digitalmente da: ERRICHIELLO ELIO
 Ruolo: 4.6 Avvocato
 Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
 NAPOLI
 Data: 08/02/2025 12:47:37

Tribunale Ordinario di Napoli

Ricorso ex artt. 67 ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

per la ristrutturazione dei debiti del consumatore

Per il Sig. _____ c.f. _____ residente in _____ alla
via _____ e _____
residente in _____ alla via _____, elett.te domiciliati in Napoli alla via Giulio Cesare
125 presso lo studio dell'avv. Marta Strazzullo (cf. STRMRT95S62F839T, PEC: marta.strazzullo@pec.it, FAX
0812392770), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto e che chiede di ricevere le
comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge, al numero di Fax 0812392270 e all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: marta.strazzullo@pec.it

PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO

1. INCARICO ALL'OCC E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE PROPONENTE

I debitori intendono presentare la domanda di ristrutturazione dei debiti, per la composizione della crisi da sovraindebitamento attestata dal nominato OCC.

All'uopo hanno conferito incarico all'avv. Marta Strazzullo presso il cui studio elettivamente domiciliano. Su domanda dell'istante, pertanto, l'Organismo Composizione della Crisi "Presidium Debitores" ha nominato l'avv. Elio Errichiello quale Gestore della crisi incaricato delle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione della relazione particolareggiata di cui al nuovo Codice della crisi di impresa.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dal proponente, per il quale viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità della Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento così come disposto dal CCIL.

L'art. 67 recita che *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento"*.

Ai fini del presente capo, si intende:

- per consumatore *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.*"
- per sovraindebitamento *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;"*;
- per crisi *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;*
- per insolvenza *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*.

Ebbene, parte proponente riveste senza dubbio alcuna la qualifica di consumatore. I debiti sono stati contratti dai medesimi quale persona fisica per scopi che sono estranei all'attività lavorativa.

Nessuno dei due ha mai svolto attività professionale o di impresa.

Inoltre ai sensi dell'art. 66 CCII *"I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"* e nel caso di specie gli istanti sono coniugi separati la cui debitoria ha un'origine comune, che risale in gran parte al mutuo contratto congiuntamente con garanzia ipotecaria sulla casa familiare cointestata, e ai debiti sorti in conseguenza della crisi matrimoniale.

Si trovano infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di crisi e di insolvenza.

Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 69 della normativa di riferimento:

Ciascun proponente, difatti:

- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In definitiva, la finalità del presente proposta è dimostrare che:

Ciascun proponente dispone sia dei requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) che di quelli soggettivi (è da considerarsi consumatore nella accezione prevista dalla vigente normativa) per accedere alla procedura di ristrutturazione del debito.

La procedura è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti del proponente, tali da rendere conto della meritevolezza del consumatore.

3. CAUSE INDEBITAMENTO (SOVRAIDEBITAMENTO) E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo allegata alla presente proposta e qui sinteticamente esposta, legate alla sottoscrizione di contratti di finanziamento/mutuo (dettagliatamente indicati nel proponendo piano) ai quali il consumatore ha avuto agevole accesso anche in considerazione del suo lavoro a tempo indeterminato come ufficiale dell'esercito.

Nell'ottobre 2001 il sig. _____ contraevano matrimonio e da tale unione nascevano due figlie

Il sig. _____ era già militare di professione al momento del matrimonio, mentre la sig.ra _____ era disoccupata, occupandosi prevalentemente della cura delle figlie nei primi anni della vita coniugale.

Dal 2007 la sig.ra _____ trovava un primo impiego, mentre nel 2008 ella veniva assunta presso il negozio di casalinghi _____ di Pordenone.

La maggiore stabilità economica permetteva ai coniugi, nel 2009, di contrarre un mutuo per acquistare un appartamento a Sacile (PN), compatibile con la sede lavorativa del sig. _____ ove poter stabilire il proprio nucleo familiare e, dunque, far crescere serenamente le proprie figlie,

Il mutuo per l'acquisto dell'immobile veniva concesso da INPDAP, Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, con surroga nel 2015 di BNL, Banca Nazionale del Lavoro.

Nel 2015 nasceva, però, per i coniugi la prima esigenza di liquidità per l'acquisto di una nuova automobile familiare, successivamente ad un incidente stradale che aveva visto distrutta la propria automobile. In tale occasione veniva richiesto un piccolo prestito a Findomestic di circa millecinquecento euro e un altro di circa tremilacinquecento euro a BNL oggi ceduto a Credit Factor.

La vita dei sig.ri _____ trovava, però, una svolta significativa nel 2017, anno in cui i coniugi decidevano di separarsi, e anno in cui veniva richiesto a Findomestic il prestito più ingente, di circa cinquantamila euro, per poter far fronte alle spese derivanti, come si dirà meglio, dalla rottura del nucleo familiare.

Tale debitoria oggi corrisponde a quella consolidatasi nel pignoramento effettuato da parte di Banca Ifis, subentrata a Findomestic.

Invero, in seguito alla separazione, la sig.ra _____ si trasferiva a Napoli, presso la casa dei propri genitori, ove tutt'ora risiede, con le proprie figlie, e pertanto l'esigenza di liquidità era dovuta alla necessità di far fronte a detto trasferimento nonché alle spese di sostentamento della sig.ra _____ disoccupata, e delle minori, nonché alle spese di separazione.

I coniugi inoltre impiegavano tale liquidità per il consolidamento di alcuni piccoli prestiti richiesti in precedenza che ad oggi, infatti, non si trovano nel piano.

L'aspettativa dei coniugi era quella di riuscire a ripagare le somme richieste a Findomestic grazie alla stabilità che avrebbe trovato la sig.ra _____ a Napoli, avendo ella aspettativa di trovare un impiego a tempo pieno anche perché essendo le figlie ormai adolescenti, e avendo il supporto dei propri genitori, ella avrebbe potuto dedicarsi ad una attività lavorativa a tempo pieno.

In ogni caso, la scelta del trasferimento per la sig.ra _____ fu ponderata tra gli ormai ex coniugi e frutto di un attento bilanciamento, nonché dettata dal permettere alle parti di poter affrontare la separazione senza incrementare ancor più i costi della stessa, ed evitando per una delle due parti di prendere un

ulteriore appartamento in locazione, laddove già vi era il mutuo per l'acquisto della casa coniugale da pagare, nonché il prestito richiesto a Findomestic.

Il trasferimento era poi compatibile con le inclinazioni scolastiche ed artistiche dell'allora figlia adolescente, che si iscriveva per l'a.a. 2017/2018 presso il Liceo Musicale di Napoli "ISIS Melissa Bassi".

I sig.ri _____, dunque, si trovavano ad affrontare le prime spese per il trasferimento del nucleo familiare, trasferimento che vide come conseguenza la disoccupazione della _____ sino a quel momento impiegata a tempo pieno a Sacile.

Il _____ invece, continuava a risiedere, essendo egli, come detto, militare di professione, a Sacile in quella che era stata negli anni di matrimonio la casa coniugale, e in attesa del trasferimento doveva sostenere i costi di continue trasferte per poter vedere le figlie adolescenti trasferitesi con la madre a Napoli.

Gli anni successivi alla separazione furono quindi molto duri per la famiglia e tali da compromettere significativamente la stabilità economica sia del sig. _____ che si impegnava sia nel mantenimento delle figlie minori, che della sig.ra _____, disoccupata in seguito al trasferimento, nonostante l'impegno degli stessi a contenere le spese procedendo con una separazione consensuale e con il trasferimento della sig.ra _____ presso la casa dei genitori.

La sig.ra _____ solo l'anno successivo, ovvero nel 2018, trovava un impiego a Napoli, come cassiera in un supermercato part-time, impiego da cui tutt'ora ricava circa 600/700 euro al mese, mentre il sig. _____ solo nel 2019, ovvero dopo due anni dalla separazione e dal trasferimento delle figlie, riusciva a riavvicinarsi a Napoli, essendo stato trasferito per lavoro a Roma, ove tutt'ora svolge la propria attività lavorativa.

La situazione economica della famiglia era però ormai significativamente compromessa successivamente alla separazione.

La sig.ra _____ infatti, lavorando part-time dal 2018, riusciva a far fronte esclusivamente alle spese necessarie per il proprio sostentamento, senza riuscire a fornire il proprio aiuto nel pagamento dei debiti sempre più ingenti, mentre sul sig. _____ gravavano le restanti spese per le esigenze familiari, per il pa-

gamento del mutuo, nonché di continue trasferte per raggiungere le proprie figlie prima da Sacile e poi da Roma, spese che andavano ancora più ad incrementarsi dal 2018 anno in cui nasceva la terza figlia del sig. [redacted] la piccola [redacted], nata dalla relazione del sig. [redacted] con l'attuale compagna [redacted].

Dunque, il sig. [redacted] già gravato da una situazione economica significativa ha dovuto far fronte ad ulteriori spese derivanti dalla nascita della terza figlia e lavorando a Roma è ancora costretto a continui spostamenti per poter vedere le proprie figlie.

Tali eventi hanno determinato una situazione debitoria molto dura per i sig.ri [redacted] e [redacted] innescando un sistema di sopravvivenza che hanno poi avuto difficoltà a gestire.

Il sig. [redacted] infatti, avendo uno stipendio maggiore rispetto a quanto percepito dalla sig.ra [redacted] è stato costantemente negli anni aggredito dai creditori.

La necessità di acquisire liquidità per far fronte alle rate dei prestiti precedenti portava il sig. [redacted] ad aprire una cessione del quinto con BPP nel 2018, anno di nascita dell'ultima figlia, utile a estinguere un precedente prestito con Deutsche. Tale debito, insieme alla delegazione aperta in favore di Findomestic, viene tutt'ora regolarmente pagato perché le rate sono direttamente trattenute dallo stipendio del sig. [redacted] ma l'accumularsi dei debiti ha portato la coppia a non riuscire più a far fronte alle rate.

Chiaramente il meccanismo a catena ingeneratosi in questi anni, con l'impossibilità di far fronte alle rate e i debiti che si trovavano ad aumentare anche per gli interessi e le spese per il recupero delle somme, ha portato all'incrementarsi del debito e all'impossibilità di farne fronte.

Si ricorda che secondo lo stato di famiglia (all. 11) il sig. [redacted] attualmente vive con la compagna [redacted] il figlio minore di lei [redacted] o, la figlia minore nata dalla loro unione [redacted] e le due figlie del primo matrimonio [redacted], da poco maggiorenni. Evidente quindi che le spese di sostentamento della famiglia sono più gravose della media, e il suo stipendio già ridotto dalle trattenute non era sufficiente a farvi fronte.

Ad oggi, dunque, i sig.ri [redacted] e [redacted] si trovano in una situazione debitoria che non riescono più a gestire anche a causa dello squilibrio tra il loro attivo, quello rappresentato esclusivamente dal loro stipendio, rispetto alla debitoria.

Lo stesso bene immobile che era la casa familiare di Sacile ha un valore oggi comunque limitato rispetto a quello che era stato il valore al momento dell'acquisto, tant'è che ad oggi a fronte di un acquisto per 137mila euro, con successive spese ulteriori per la ristrutturazione, il CTU del Tribunale di Pordenone l'ha valutata in 99mila euro ed è già aggredito dai creditori ed in particolare da Vela OBG cessionaria del credito ceduto dalla Banca BNL -che attualmente agisce come mandataria della stessa Vela OBG - nel procedimento esecutivo immobiliare pendente innanzi al g.e. di Pordenone.

Il sig. [redacted] d'altro canto, era riuscito a locare suddetto immobile per la somma di 700 euro poco prima che lo stesso fosse oggetto di esecuzione. L'inquilino ha però lasciato l'immobile poco dopo che gli veniva comunicato l'avvio della procedura di esecuzione. Quindi l'immobile è libero e il custode ha la gestione dello stesso.

Circa, invece, gli stipendi, quello della sig.ra [redacted] è di circa 600/700 euro quindi viene interamente impiegato far fronte alle proprie spese necessarie, considerando che ella vive tutt'ora con i genitori, mentre per quanto riguarda il sig. [redacted] il suo stipendio sarebbe più consistente, essendo di circa 1800 euro, ma è gravato dalla cessione del quinto, dalla delegazione di pagamento e dal pignoramento presso terzi portato avanti da IFIS, cessionaria del credito di Findomestic, oltre a ciò si tenga presente che il sig.

[redacted] deve far fronte alle spese di sostentamento del nucleo familiare di cui fa parte la compagna e la nuova figlia minore, alla locazione della casa a Napoli pari a 415 euro circa che divide con la compagna su un totale di 833 euro e alle spese dei continui spostamenti tra Napoli e Roma che è costretto a fare perché egli tutt'ora lavora a Roma ma ha la propria famiglia e la propria casa a Napoli.

Nel caso di specie, dunque, non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 69 C.C.I.L., non potendo in alcun modo affermarsi che la situazione di sovraindebitamento sia dovuta a colpa grave, malafede o frode dei ricorrenti. Essi sono stati costretti al ricorso alla finanza esterna per l'insufficienza del proprio patrimonio a fronteggiare le rate dei finanziamenti e le crescenti spese imposte dalla crisi familiare. I finanziamenti erano spesso utilizzati per chiudere o rinegoziare precedenti finanziamenti, nel tentativo di abbassare le rate mensili, che andavano via via aumentando, allungando i tempi di rimborso o sfruttando nuove condizioni di prestito che venivano millantate dalle varie finanziarie come più vantaggiose. Il risultato è

stato un sovrapporsi di finanziamenti, che, anziché dare respiro ai ricorrenti, hanno solo aggravato ulteriormente la propria esposizione debitoria, fino ad arrivare ad un punto di non ritorno e alla definitiva impossibilità di onorare i pagamenti mensili.

L'esposizione debitoria che è nel tempo lievitata non può pertanto addebitarsi a comportamenti improvvisi di parte ricorrente, che ha tentato di ripianare i debiti accumulati mediante il ricorso a nuovi finanziamenti a condizioni sempre più gravose, allo scopo di onorare i debiti già contratti e nel contempo garantirsi una liquidità da destinare ai bisogni della famiglia. Dall'analisi della debitoria, non risultano infatti spese di carattere voluttuario o per scopi diversi dal soddisfacimento delle ordinarie necessità della vita familiare.

Peraltro, la debitoria più consistente fa capo al mutuo con BNL che venne contratto quando i ricorrenti erano ancora insieme, avevano entrambi un lavoro stabile e un'entrata sufficiente a ritenere di poter affrontare le rate del mutuo e del finanziamento contratto contestualmente con la stessa BNL. I problemi finanziari sono sorti dopo la separazione e lo sfaldamento del nucleo familiare, con il ritorno a Napoli e la creazione di una nuova famiglia da parte del sig. I finanziamenti contratti in seguito, però, come si dirà non hanno visto il rispetto del merito creditizio da parte dei creditori.

Sul punto, peraltro, valga rilevare che l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato grava principalmente sul finanziatore, il quale, prima della conclusione del contratto di credito, può e deve reperire informazioni qualificate ulteriori rispetto a quelle fornite dal consumatore, di per sé incapace di soppesare adeguatamente le proprie scelte negoziali, specie se dettate dalla necessità impellente di denaro. Pertanto, il concorso di colpa delle società finanziarie allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, finanche ad assorbirli del tutto: *"Si deve infatti osservare che per configurare il requisito soggettivo quantomeno della colpa grave non si può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. [...] Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione del sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui la ordi-*

naria diligenza secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per detto finanziamento aveva fatto istanza" (ex multis, Trib.Torino sentenza n. 144 /2023 del 1.06.2023)

Pertanto, nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un profilo di colpa in capo ai ricorrenti, dovrebbe semmai reputarsi una colpa lieve, per non avere adeguatamente soppesato le gravose conseguenze di un ricorso al credito che essi vedevano come necessario a garantire la sopravvivenza della famiglia, e sul fatto che la colpa lieve non possa essere di ostacolo all'omologa del piano la giurisprudenza è pacifica (Trib. Napoli Nord 21.04.2021, Trib. Forlì 7.05.2021, Tribunale Pistoia 21.07.2023).

4. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Nella fattispecie in esame si ritiene che non sussistano colpa grave, malafede o frode che rendano inammissibile il Piano.

La consapevolezza nel costituire per il proprio nucleo familiare l'unica fonte di sostentamento e l'impossibilità di fronteggiare con gli emolumenti del proprio reddito le spese gestionali proprie occorrenti in virtù dell'intervenuta separazione e il trasferimento della famiglia dal Friuli alla Campania, ha indotto il ricorrente a richiedere ed ottenere in maniera sistematica l'accesso al credito, mai denegatogli nonostante una sovraesposizione sempre più consistente.

Col tempo, il sig. è entrato in un circolo vizioso, in cui ha cercato nuova liquidità per cercare di affrontare i debiti precedenti o estinguerli, ma così facendo finiva per indebitarsi ulteriormente, aggiungendo interessi alle somme già dovute ai creditori precedenti.

Ciò è avvenuto a partire dal mutuo contratto con BNL nel 2015, contratto appunto per surrogare ed estinguere il precedente mutuo con INPDAP per il quale era tenuto a versare la stessa somma residua di 125.236,26 € che ottenne da BNL. Così facendo però i debitori si trovarono esposti a dover pagare interessi legali e di mora, oltre a spese assicurative e di gestione ulteriori rispetto alla somma capitale di 125.236,26 €, e non volendo si indebitarono ulteriormente, tanto che oggi per lo stesso credito pende un'esecuzione immobiliare – portata avanti dalla stessa BNL come mandataria della cessionaria Vela OBG –

per la somma di euro 129.853,34, maggiore quindi di quella originariamente erogata nel 2015, e nonostante tutte le rate pagate dal 2015 a oggi.

Si noti che secondo i dati Istat (all. 25) la spesa media di una famiglia in Campania è pari a 2.258,74 e per una famiglia di 5 o più persone 3.581,14 €.

E nel caso del ricorrente egli vive in fitto con la nuova compagna e con la figlia minore nata dalla nuova relazione, nello stato di famiglia rientrano anche le due figlie avute dal precedente matrimonio, e il figlio adolescente della compagna.

A ciò si aggiunga che la sig.ra ha una retribuzione bassissima, circa 600/700 euro mensili, a malapena sufficiente a garantirle il pagamento delle spese personali, pur vivendo la stessa ancora presso la casa dei genitori dove si è trasferita da dopo la separazione.

Il sig. godrebbe di una retribuzione di circa 1850 euro netti ove la percepisse interamente, ma a detti importi vanno applicate le obbligazioni contratte con banche ed istituti finanziari, cessione del quinto, delegazione e pignoramento presso terzi.

Oltre a ciò dovrebbe versare il mantenimento di 500 euro dovuto alle figlie in base alla sentenza di separazione, che però allo stato non è versato in quanto a differenza di quanto stabilito nella sentenza, le figlie risultano collocate presso la casa del padre, mentre la madre è ancora ospite dei propri genitori. Il sig. quindi sostiene comunque anche le due figlie nate dal matrimonio con la sig.ra pur senza versare l'importo versato in sentenza, e gli ex coniugi non hanno fatto modificare i patti della separazione per non affrontare un nuovo giudizio e ulteriori spese. Le due ragazze comunque stanno per diventare indipendenti, una ha trovato recentemente un primo impiego a tempo determinato, l'altra sta per laurearsi.

Il ricorrente, come evidenziato, vive con la compagna e le 3 figlie oltre al figlio di lei, quindi con 2 minori, e come emerge dall'elenco allegato, sostiene le seguenti spese mensili computate sulla

scorta della documentazione allegata (contratto di locazione all. 16; utenze all. 15) o delle spese medie Istat secondo l'ultimo report pubblicato nel 2024 (all. 25):

SPESA	IMPORTO
Fitto	€ 833,00 (metà dell'importo diviso con la compagna come da contratto)
VITTO (alimenti e cura della casa)	Dati Istat: € 526,12
Salute	Dati Istat: €117,84
Trasporti	Dati Istat: € 290,57
Utenze abitazione	80 luce + 30 telefono = 110 circa
TOTALE	€ 1.870 circa

Considerando che il sig. _____ godrebbe di uno stipendio netto pieno di circa 1850 euro, ma che in base agli ultimi cedolini al netto delle trattenute percepisce circa 900/1000 euro, è evidente che quindi egli non abbia potuto far fronte alle rate del mutuo e dei finanziamenti contratti negli anni precedenti la separazione.

Egli riesce a far fronte alle spese di sostentamento familiare solo grazie a un aiuto dei genitori e della compagna, che contribuisce parzialmente alle spese di alimenti e utenze in quanto è dipendente del Ministero dell'istruzione e gode di uno stipendio che al netto delle trattenute è pari a 1000 euro netti (all. 34), e su cui grava metà del canone di locazione per la somma di 415 euro. Con i restanti 600 euro circa ella partecipa alle spese della famiglia, che quindi risulterebbero coperte ove il sig. _____ godesse nuovamente del suo stipendio pieno senza trattenute.

Lo squilibrio patrimoniale nel quale trovasi parte ricorrente risulta pertanto acclarato da diversi anni ed ha contribuito a far aggravare lo stato di sovraindebitamento irreversibile del proponente.

Le somme delle quali il debitore può disporre al netto dell'attuale esposizione debitoria determina nei confronti dello stesso la possidenza effettiva di un reddito che non gli consente nemmeno di sostenere la propria famiglia, considerando anche le sole spese strettamente necessarie a vitto e alloggio che divide con la compagna, che col suo lavoro riesce a contribuire solo parzialmente alle spese familiari.

Dagli ultimi cedolini consegnati (all. 3) risulta una retribuzione netta di circa 900 euro, cui andranno detratte le spese della locazione, quelle per gli spostamenti di lavoro tra Napoli e Roma, e tutte quelle necessarie agli alimenti e alla vita familiare.

Tra dicembre 2022 e sino allo scorso anno, almeno la locazione dell'immobile sito in Sacile aveva garantito un piccolo flusso di liquidità pari a 700 euro mensili (all. 24), che ha garantito al debitore un flusso necessario alla sopravvivenza a fronte delle trattenute in corso, ma dopo l'avvio dell'esecuzione immobiliare il conduttore ha abbandonato l'immobile e il custode ha preso possesso delle chiavi.

Il piano in oggetto ha l'obiettivo di individuare una soluzione vantaggiosa per i creditori, ma che, allo stesso tempo, permetta al soggetto di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza serena e decorosa, all'attualità mortificata altresì dalla esecuzione forzata sul modesto patrimonio che detiene e che verrebbe "svenduto" a detrimento del medesimo soddisfacimento del ceto creditore.

Come si dirà infatti si ritiene che vi possa essere una migliore soddisfazione dei creditori consentendo la locazione dell'immobile pignorato, che potrebbe essere fittato a circa 700 euro mensili e la cui rendita sarebbe destinata al finanziamento del Piano, piuttosto che la sua vendita

all'asta, visto che alla luce della valutazione fatta dal CTU di Pordenone ci si attende un ricavo di circa 70.000 euro in favore del solo creditore ipotecario.

Al contempo, liberando lo stipendio del sig. [redacted] dalle trattenute pendenti, egli dovrebbe avere di nuovo un flusso di entrate in grado di consentirgli di sostenere il proprio nucleo familiare, anche con l'aiuto della compagna convivente.

5. ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO DEI FINANZATORI

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni. Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento del debitore non costituisca atto in frode ai creditori, laddove per "atto in frode" si intende quell'atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che il debitore, nell'accedere al credito, abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Dall'altra parte, invece, è da considerare che si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario e finanziario di mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."*

È prassi ormai consolidata da tempo per gli intermediari finanziari non verificano il merito creditizio e, abusando della loro posizione contrattuale dominante nei confronti di soggetti che si trovano "con le spalle al muro", fanno sottoscrivere qualunque modulistica al loro futuro cliente, senza dare alcuna spiegazione in merito, anche che non hanno altri impegni finanziari in corso.

Il comma 3 dell'art. 68 CCII prevede espressamente che la Relazione dell'Organismo debba contenere l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

Queste previsioni identificano una responsabilità del finanziatore con riflessi diretti sulla meritevolezza del consumatore.

L'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato grava innanzitutto sul finanziatore, senza sottrarre i limitati poteri economici e negoziali del consumatore per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Del resto le medesime società finanziarie sono ontologicamente le più qualificate a procedere alla valutazione circa la futura solvibilità del debitore. Se dunque, ab origine, vi è stata una non corretta valutazione del merito creditizio, è preclusa al finanziatore la possibilità di avanzare a posteriori contestazioni e dunque incidere sul merito del piano.

Ed infatti alcune recenti decisioni del Tribunale di Napoli, applicando le disposizioni contenute nel Codice dell'Insolvenza e richiamando l'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, hanno concluso per l'assenza di colpa del consumatore che ha fatto affidamento sulle capacità e conoscenze del suo finanziatore, che era ben in grado di conoscere il suo merito creditizio e dunque di rifiutare un finanziamento se questo non era proporzionato alle capacità patrimoniali del richiedente.

Sul punto si rammenta: Tribunale Napoli, 27 ottobre 2020. Est. Graziano.

<<...il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario. Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio ... l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente >>

Inoltre, l'art. 69 secondo comma recita: "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

Sul punto il Tribunale di Napoli Nord con provvedimento del 16-03-2021 G.D. dott. Rabuano, ha dichiarato inammissibile l'opposizione del creditore che non ha dimostrato di:

- aver colpevolmente determinato la situazione di indebitamento;
- o il suo aggravamento;
- o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB.

È quindi indubbio che le disposizioni afferenti alla legge del sovraindebitamento devono essere lette in modo coordinato con l'art 124 bis co. 1 TUB.

"(...) in base al combinato disposto degli artt. 12 co.2 L. 3/12, 124 bis TUB, deve ritenersi che il ricorrente, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (...)"

Fatta tale premessa, il Gestore ha analizzato il merito creditizio dei contratti consegnati dai creditori in fase di accertamento del passivo.

Non è stata effettuata la valutazione rispetto ai contratti di Findomestic n. 10051012599909 in favore della sig.ra _____ e n. n. 10051150549817 in favore del sig. _____ poiché trattasi di aperture di linea di credito a tempo indeterminato, sulle quali non sarebbe possibile quindi usare il normale metodo di calcolo del merito creditizio, e in ogni caso sono di importo ridotto rispetto alla debitoria complessiva.

È quindi stato esaminato il merito creditizio dei contratti:

- 1) Denominazione: **Mutuo BNL** (oggi Vela Obg)
Data: 24/6/2015
Richiedente:

Stipendio richiedente: 1200 € c.ca
trattenute

1486 € al netto delle trattenute e 1815 € senza

Numero rate: 300 rate – 25 anni

TAEG 2,83%

Importo tot.: 125.236,26 €

Rata mensile: 580,94 €

Rate in corso: MUTUO DEUTSCHE BANK S.P.A. 369 €, Prestito BNL 18,91 €, Linea di credito Findomestic – BNL a Attanasio n. 10051012599909 125 €;

Ha rispettato il merito creditizio?: SI

2) Denominazione: Prestito personale BNL n. 1528768 (oggi Credit Factor)

Data: 24/6/2015

Richiedente:

Stipendio richiedente: 1200 € c.c

1486 € al netto delle trattenute e 1815 € senza

trattenute Numero rate: 300 rate – 25 anni

TAEG 4,62%

Importo tot.: 3.401,51 €

Rata mensile: 18,91 €

Rate in corso: Mutuo BNL 580,94 €, MUTUO DEUTSCHE BANK S.P.A. 369 €, Linea di credito Findomestic – BNL a Attanasio n. 10051012599909 125 €;

Ha rispettato il merito creditizio?: SI

3) Denominazione: Contratto n. 278299 Findomestic

Data: 05/05/2016

Richiedente:

Stipendio richiedente: 1486 € al netto delle trattenute e 1815 € senza trattenute

Numero rate: 120 rate – 10 anni

TAEG 5,49%

Importo tot.: 13822,94 €

Rata mensile: 150 €

Rate in corso: Mutuo BNL 580,94 €, MUTUO DEUTSCHE BANK S.P.A. 369 €, Prestito BNL 18,91 €, Linea di credito Findomestic – BNL a del 10/7/2015 n. 10051012599909 50 €

Ha rispettato il merito creditizio?: NO

4) Prestito personale n. 20083968485515 Findomestic (oggi Ifis)

Data: 28/7/2017

Richiedente

Stipendio richiedente: 1371 € al netto delle trattenute e 1890 € senza trattenute

Numero rate: 120 rate – 10 anni

TAEG 5,45%

Importo tot.: 53.250,00 €

Rata mensile: 576,60 €

Rate in corso: Mutuo BNL 580,94 €, MUTUO DEUTSCHE BANK S.P.A. 369 €, Linea di credito Findomestic – BNL a del 10/7/2015 n. 10051012599909 50 €; Prestito Findomestic n. 278299 150 €, Prestito BNL 18,91 €

Ha rispettato il merito creditizio?: NO

5) Cessione del quinto BPP

Data: 27/12/2018

Richiedente:

Stipendio richiedente: 1337,20 € al netto delle trattenute – 1816 € senza trattenute

Numero rate: 120 rate – 10 anni

TAEG 2,95%

Importo tot.: 37.270,35 €

Rata mensile: 359,03 €

Rate in corso: Mutuo BNL 580,94 €, Linea di credito Findomestic – BNL a del 10/7/2015 n. 10051012599909

50 €; Prestito Findomestic n. 278299 150 €, Prestito BNL 18,91 €, Prestito personale n.

20083968485515 576,60 €

Ha rispettato il merito creditizio?: NO

Come emerge del resto dalla attenta ed accurata disamina dell'OCC, per la quale si rinvia alla relazione particolareggiata, gli importi finanziati al ricorrente rendono conto della circostanza che alcuni finanziatori non abbiano tenuto in considerazione il merito creditizio contribuendo evidentemente a determinare lo stato di indebitamento ed il suo progressivo aggravamento.

Tale circostanza, riscontrata per i crediti di Findomestic, IFIS e BPP preclude agli operatori finanziari, sulla scorta della previsione di cui all'art. 69 co. 2 del Codice della Crisi dell'impresa e dell'Insolvenza di spiegare opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta.

6. ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO BENI ATTIVITA'.

ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

Alla luce di quanto esposto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella, in cui vengono divise le somme in capo a ciascun debitore, dividendo a metà gli importi nel caso di debito cointestato che non preveda una diversa ripartizione.

Nel caso del contratto 20083968485515, poiché la sig.ra era solo fideiussore e Ifis ha già un pignoramento in corso verso il solo sig. in cui ha unito gli importi di tale contratto con quelli di altro contratto intestato al solo sig. , l'importo precisato dal creditore viene imputato unicamente al sig.

Elenco Creditori	Cause di prelazione	Importo totale da restituire	Quota del debito in capo al ricorrente

IFIS	chirografo	€ 55.762,01	100%
Vela DBG s.r.l.	ipotecario	64.926,67 €	50%
BPP	chirografo	19.695,53 €	100%
Agenzia delle Entrate Riscossione (tributi)	Privilegio generale mobiliare 2752 c.c.	5.820,4€	100%
Agenzia delle Entrate Riscossione (sanzioni amministrative)	chirografo	1.129,53 €	100%
Condominio "BORGO NUOVO" sito in Sacile	chirografo	2.666,06 €	50%
Credit factor spa	chirografo	1.780,05 €	50%
FINDOMESTIC	chirografo	4050,00 €	100%
Regione Friuli Venezia Giulia	Privilegio generale mobiliare 2752 c.c.	610,91 euro	50%
SOGERT SPA (quale concessionaria Comune di Aversa)	Privilegio generale mobiliare 2752 c.c.	3.660 €	100%
Regione Campania (bollo auto)	Privilegio generale mobiliare 2752 c.c.	1786,41 €	
		€ 161.236,57	

Elenco Creditori	Cause di prelazione	Importo totale da restituire	Quota del debito in capo al ricorrente

IFIS	chirografo	€ 5.298,18	100%
Vela OBG s.r.l.	ipotecario	64.926,67 €	50%
credit factor spa	chirografo	1.780,05 €	50%
Condominio "BORGO NUOVO" sito in Sacile	chirografo	2.666,06 €	50%
Agenzia delle En- trate Riscossione (tribu- ti)	Privilegio gene- rale mobiliare 2752 c.c.	4.515,74 €	100%
Agenzia delle En- trate Riscossione (san- zioni amministrative)	chirografo	1.242,58 €	100%
Regione Friuli Venezia Giulia	Privilegio gene- rale mobiliare 2752 c.c.	610,91 euro	50%
		81.040,19	

❖ **Costi della procedura**

La procedura prevede inoltre i seguenti costi:

- in prededuzione ai sensi dell'art. 6 CCII, del compenso spettante all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento per l'importo complessivo, comprensivo di IVA ed accessori pari ad euro 11.392,12 che viene determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 come da tabella allegata (all. 28);

Poiché l'art. 66 CCII chiede di dividere tra i debitori i compensi OCC in base all'attivo, sebbene come si dirà i debiti nel Piano, inclusi i compensi, vengono pagati congiuntamente, a fini di mero calcolo si divide la somma imputandola a ciascun debitore tenendo conto che come si dirà il sig. _____ a un attivo di circa € 42.532,06 e la sig.ra _____ di circa € 35.268,75.

Per suddividere la somma in due parti, assegnando una percentuale maggiore a chi ha attivo di € 42.532,06 e una minore a chi ha attivo di € 35.268,75, possiamo seguire il principio di proporzionalità, quindi, la somma dei compensi viene suddivisa come segue:

- € 6.232,50 imputabili a

- € 5.159,62 imputabili ad

- in prededuzione, ai sensi dell'art. 6 CCl, del compenso spettante all'avvocato Marta Strazzullo ai fini del patrocinio del presente ricorso per l'importo, comprensivo di accessori di legge, per il totale dovuto pari ad euro 7.500,00, come concordato con i ricorrenti, e inferiore ai valori minimi per giudizi civili di tale valore.

ELENCO BENI ED ATTIVITA'

I debitori sono proprietari al 50% ciascuno di un immobile sito in Sacile (PN) alla via Palmanova 19, attualmente oggetto di procedura di pignoramento immobiliare da parte di BNL per conto della mandante Vela OBG srl che ha acquisito il credito del mutuo.

L'immobile, ossia l'abitazione di tipo A2 e l'annessa autorimessa, è stato stimato dal CTU nella predetta procedura in euro 99.000,00 come da relazione allegata (all. 27).

L'immobile era precedentemente locato (all. 24), e il canone percepito era pari a 700 euro mensili.

Non ci sono altri beni immobili nel loro patrimonio, mentre tra i beni mobili, gli unici beni rilevanti sono un'autovettura Lancia Musa anno 2006 (all. 29) intestata alla sig.ra [redacted] il cui valore si ritiene essere nullo ai fini della procedura, una vettura Hyundai ix35 del 2011 il cui valore è stimato in euro 7.243,12 € (all. 26). Il sig. [redacted] fino a poco tempo fa era proprietario anche di un motorino Peugeot Tweet 125 del 2021, di valore comunque contenuto essendo un motorino 125 usato, e che è stato costretto a vendere per 500 euro non riuscendo più a pagare le spese per l'assicurazione. Si dà atto della vendita a soli fini di trasparenza, poiché trattandosi di un bene mobile, e visto il valore comunque irrisorio, non si ritiene la stessa influisca sulla proposta. Il sig. [redacted] secondo i cedolini allegati (all. 3) ha un reddito mensile di euro 1.850,00 circa gravato da cessione del quinto, delegazione e pignoramento.

La sig.ra [redacted] ha un reddito mensile di euro 700,00 circa, con cui a malapena sostiene le spese proprie e contribuisce al mantenimento delle figlie

7. EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non sono stati impugnati dai creditori atti dispositivi posti in essere dal debitore, del resto non sussistenti.

8. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – PIANO DEL CONSUMATORE

Alla luce di tutto quanto esposto, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, il debito-

re propone una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente Piano di ristrutturazione del debito.

La proposta si basa sull'offerta di una rata pari a 1000 euro per la durata di 8 anni circa, ossia per un totale di 103.707,15 euro, divisi in 103 rate di 1000 euro con una rata finale di 707,15 euro (cfr. piano dei pagamenti allegato).

Ciò posto, ai fini della proposta, i debiti prima considerati separatamente in capo a ciascun debitore vengono ora considerati cumulativamente, venendo soddisfatti con fondi provenienti dalla locazione dell'immobile di proprietà di entrambi i debitori, e con le eventuali integrazioni da parte del sig. . Oltre a ciò si fa garante della corretta esecuzione del Piano la sua compagna sig.ra che nel sottoscrivere l'impegno allegato alla proposta accetta di partecipare alle spese familiari del nucleo familiare del sig. per l'intera durata del Piano e di farsi garante della rata destinata ai creditori (all. 30).

❖ **La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;**

La proposta formulata prevede la divisione dei creditori in 4 classi, ossia 1) prededucibili, 2) privilegiati immobiliari; 3) privilegiati mobiliari; 4) chirografari o degradati a chirografari, basando la percentuale di soddisfazione sulla base della garanzia che assiste ciascun credito e sul raffronto con l'alternativa liquidatoria.

Il piano dei pagamenti prevede che vengano pagati sin dalla prima rata i creditori prededucibili e privilegiati (immobiliare e mobiliari), quindi dopo il saldo di quanto dovuto a tali creditori verranno pagati gli importi destinati a creditori chirografari o degradati a chirografari. Al termine degli altri pagamenti verrà saldato il compenso dovuto all'OCC, detratto quanto versato in acconto.

1) Creditori prededucibili

La proposta formulata prevede la soddisfazione integrale dei crediti relativi ai costi della procedura in particolare:

- in prededuazione ai sensi dell'art. 6 CCII, come modificato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (in G.U. 01/07/2022, n.152), del compenso spettante all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento per l'importo complessivo, comprensivo di IVA ed accessori pari ad euro 11.392,12 che viene versato in parte in acconto dalla data di omologa del Piano, salvo il saldo al termine dei pagamenti rateali del piano stesso;

- in prededuzione, ai sensi dell'art. 6 CCII, come modificato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (in G.U. 01/07/2022, n.152), del compenso spettante all'avvocato Marta Strazzullo ai fini del patrocinio del presente ricorso per l'importo, comprensivo di IVA ed accessori per il totale dovuto pari ad euro 7.500,00 dalla data di omologa del concordato;

2) Creditori privilegiati immobiliari (crediti con ipoteca su beni immobili)

La proposta formulata prevede la soddisfazione in via privilegiata dei creditori che vantano una causa di prelazione fino a concorrenza del valore attribuito al bene e, di contro per i chirografari e per i crediti degradati a chirografi sulla restante parte delle somme offerte tramite finanzia di terzi, il tutto come esposto in seguito secondo un piano di rientro con rate mensili decorrenti dalla data di omologa, in modo che i pagamenti per il creditore privilegiato inizino sin da subito.

Secondo l'art. 67 del Codice della crisi di impresa *"La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salva quanto previsto dal comma 4.4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca passano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC."*

- Ciò posto, il creditore munito di privilegio immobiliare è la sola Vela OBG s.r.l., che attraverso BNL quale mandataria sta portando avanti la procedura esecutiva sull'immobile di proprietà dei debitori.
- Invero, Vela OBG vanta un credito per una somma pari a **euro 129.853,35** complessivi in capo a entrambi i ricorrenti e gode di ipoteca di primo grado sulla casa, che costituisce il bene principale del patrimonio dei debitori.

Il credito del creditore ipotecario andrà quindi soddisfatto in via prioritaria e preferenziale, e l'offerta formulata tiene conto del possibile ricavo della vendita dell'immobile.

In particolare, i debitori offrono nell'ambito della classe sub 2), **in via privilegiata** ed in anticipo rispetto agli altri creditori **la somma di euro 70.537,5**, basata sul valore presunto di ricavo dalla casa in caso di esecuzione forzata, che è pari nell'ipotesi più probabile a euro 74.250 quale prezzo minimo dell'assegnazione in caso di vendita al primo tentativo; e considerando solo abbattimento del 5% per le spese della procedura esecutiva che dovrebbero essere dedotte dal prezzo di aggiudicazione in caso di vendita all'asta (spese legali, custode, CTU, incanti ecc.), e che resterebbero a carico del creditore procedente in caso di esecuzione immobiliare.

Ai fini della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, parte ricorrente rileva non solo che la somma offerta è pari rispetto alla migliore prospettiva di ricavo ottenibile dall'immobile in sede esecutiva (come spiegato sopra).

Invero, è più probabile che la casa non venga venduta all'asta prima del terzo tentativo, e con un abbattimento dovuto ai costi della procedura anche superiore al 10%, con un ricavo reale inferiore a quello sopra indicato, per cui l'offerta formulata al creditore ipotecario appare effettivamente migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria.

La **restante quota del credito spettante al creditore ipotecario**, ossia la differenza tra la somma di euro 129.853,35 e la somma offerta in privilegio di euro 70.537,50 pari a euro 59.315,85 nella proposta dei debitori **viene comunque degradata a credito chirografario**, e soddisfatta parzialmente andando quindi a concorrere con gli altri creditori anch'essi già chirografari o degradati a chirografari, come si dirà a breve.

3) Creditori privilegiati mobiliari

I creditori con privilegio mobiliare vengono soddisfatti in via preferenziale rispetto alle somme ottenibili in caso di alternativa liquidatoria, ossia nel caso di liquidazione della quota della stipendio del debitore eccedente le sue necessità di sostentamento, per un tempo di 3 anni, pari all'attuale durata della procedura di liquidazione controllata del patrimonio secondo il CCII, e sull'eventuale ricavato dell'esecuzione sull'autovettura di proprietà del debitore

Come si spiegherà meglio nel paragrafo successivo, si è ipotizzato che dalla liquidazione dello stipendio e della vettura del sig. possa ricavarci una somma di circa 6185,31 euro.

Quanto allo stipendio, mentre la sig.ra gode di uno stipendio di appena 700 euro circa, per cui non potrebbe ricavarci alcuna utilità in caso di liquidazione controllata. Inoltre la sua unica vettura, una Lancia Musa del 2006, si ritiene avrebbe un valore irrilevante ai fini del Piano, tanto da rendere preferibile escluderla dalla liquidazione piuttosto che spendere i costi per una vendita all'asta. La liquidazione controllata rispetto alla sig.ra non vedrebbe quindi alcuna utilità dal punto di vista dei beni mobili.

L'alternativa liquidatoria sui beni mobili è quindi 6185,31 €.

A fronte di tale previsione, il Piano prevede un'offerta migliorativa per i creditori privilegiati mobiliari pari a 7.263,31 euro.

I crediti muniti di privilegio mobiliare sono:

- Agenzia delle Entrate Riscossione (tributi) imputabili a 5.820,4€

- Agenzia delle Entrate Riscossione (tributi) imputabili a 4.515,74 €
- Sogert spa imputabili a 3.660 €
- Regione Friuli Venezia Giulia imputabili a entrambi: 1221,82 €
- Regione Campania (bollo auto) imputabile a 1786,41 €

Rispetto a tali creditori viene offerta quindi la somma di 7.263,31 euro e la parte residua dei loro crediti viene degradata a chirografo e soddisfatta nella categoria 4.

Elenco Creditori	Cause di prelazione	Importo totale da restituire	Importo offerto	Percentuale di soddisfazione
Agenzia delle Entrate Riscossione	Privilegio generale mobiliare 2752 c.c.	10.336,14 €	4.414,57 €	42,71%
Sogert spa	Privilegio generale mobiliare 2752 c.c.	€ 3.660	1563,18 €	42,71%
Regione Friuli	Privilegio generale mobiliare 2752 c.c.	1221,82 €	521,83 €	42,71%
Regione Campania (bollo auto)	Privilegio generale mobiliare 2752 c.c.	1786,41 €	762,97 €	42,71%
		17.004,37	7.263,31	42,71%

Tali crediti verrebbero quindi pagati a partire dalla prima rata del piano, andando a concorrere con i creditori prededucibili e con il creditore ipotecario.

Anche in tal caso, la somma offerta appare essere pari o superiore a quella ottenibile nell'alternativa liquidatoria.

La quota rimanente dei rispettivi crediti verrà comunque degradata a credito chirografario, e soddisfatta parzialmente andando quindi a concorrere con gli altri creditori anch'essi già chirografari o degradati a chirografari, come si dirà a breve.

4) Creditori chirografari o degradati a chirografari

Poiché il valore dell'immobile non è capiente per soddisfare integralmente i creditori muniti di ipoteca, il creditore pignorante e tutti gli altri creditori vengono degradati a chirografari.

Gli altri creditori comunque non potrebbero avere una migliore soddisfazione nell'alternativa liquidatoria, poiché esclusa la casa e le vetture indicate, non vi sono altri beni nel patrimonio dei ricorrenti sufficienti a garantire la soddisfazione dei crediti.

Rispetto agli altri creditori, o rispetto alla quota dei creditori muniti di privilegio che non è stata sopra considerata, il patrimonio dei debitori risulterebbe comunque incapiente e privo di garanzie sufficienti.

In sintesi, in caso di alternativa liquidatoria, il creditore ipotecario riuscirebbe a soddisfarsi solo parzialmente sull'immobile, gli enti con privilegio mobiliare riuscirebbero a soddisfarsi nella misura già indicata nel Piano sui beni mobili.

Rispetto alle somme offerte nel Piano, residuano comunque **7.014,98 euro**, destinati ai creditori chirografari o degradati a chirografari.

Anche in questo caso, risulta sussistere la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, poiché in sede esecutiva tali crediti resterebbero integralmente insoddisfatti a causa dell'incapienza del patrimonio. Quindi la convenienza del Piano risiede anche nel fatto che solo tramite concordato minore tutti i creditori verrebbero soddisfatti, anche se solo parzialmente, mentre in sede liquidatoria alcuni di questi resterebbero privi di soddisfazione.

Il prospetto dei creditori chirografari o degradati a chirografari viene riportato nella seguente tabella:

Elenco Creditori	Importo totale da restituire	Percentuale offerta	SOMMA OFFERTA
Ader tributi (degradato a chirografo)	€ 5921.57	4.25%	€ 251.56
Ader sanzioni amministrative	€ 2.372,11	4.25%	100.77 €
Sogert (degradato a chirografo)	€ 2096.82	4.25%	89.08 €
Regione Campania (degradato a chirografo)	1023.44 €	4.25%	43.48 €
Regione Friuli (degradato a chirografo)	699.99 €	4.25%	€ 29.74
Vela Obg (degradato a chirografo)	59.315,85 €	4.25%	€ 2519.86
BPP	19.695,53 €	4.25%	836.71€
IFIS	61.060,19 €	4.25%	€ 2593.97
Credit factor spa	€ 3.560,10	4.25%	€ 151.24
FINDOMESTIC	4050,00 €	4.25%	€ 172.05
Condominio "BORGO NUOVO" sito in Sacile	€ 5.332,12	4.25%	€ 226.52
TOT.	€ 165127.72	4.25%	7.014,98

Per tali crediti viene prevista una percentuale di soddisfazione pari al 4.25%, che comporta un importo finale mostrato nell'ultima colonna della tabella in alto.

Essi verrebbero pagati a decorrere dal saldo delle somme dovute ai creditori muniti di privilegio superiore e appartenenti alle classi 1, 2 e 3.

9. FATTIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO

ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Ai sensi dell'art. 67 comma 3 del CCII i è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

L'alternativa al deposito della proposta *de quo* sarebbe quella della liquidazione dei beni di proprietà del proponente.

L'eventuale liquidazione dell'immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, a modesto parere dello scrivente, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene.

Infatti, la valutazione sulla convenienza deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene ed ai tempi processuali non brevi, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene stesso (stimato del resto nell'importo di € 99.000,00), rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile.

La **convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria** si basa sulla valutazione circa la consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, del quale è stato valutato sia il valore di mercato che il valore effettivo che i creditori potrebbero ricavare in sede esecutiva.

Qui si attesta che l'offerta formulata ai creditori è comunque migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria.

A tal fine, facendo riferimento a quanto esposto dal ricorrente, si parte dalla valutazione di quello che è il patrimonio disponibile in capo a parte ricorrente.

- Si precisa che secondo la relazione di stima del CTU nominato dal Tribunale di Pordenone (all. 43), basata sui valori di mercato della zona e sulle condizioni attuali dell'immobile, **il valore di mercato attuale dell'appartamento di proprietà di parte ricorrente e dell'annesso garage (all. 27) è pari a euro 99.000,00**. Tale valore sarebbe ovviamente decurtato in sede di vendita all'asta, tenendo anche conto dei costi della procedura.

- Quindi considerato ciò l'azione intrapresa dai creditori sarebbe meno conveniente del piano in esame poiché, considerato che il valore di stima del bene indicato in € 99.000,00 come risulta dalla relazione tecnica di stima, va altresì considerato alla luce di quanto disposto dagli art. 571 comma 2 c.p.c., la possibilità di presentare offerte inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito dall'ordinanza di vendita, e ex. Art. 591 c.p.c., ovvero la possibilità, in caso di esperimenti deserti, di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e dopo il quarto tentativo deserto fino al limite della metà, il più probabile prezzo di aggiudicazione dell'immobile in esame sarebbe all'incirca di € 55.657,50 dovendosi prudenzialmente considerare almeno un tentativo deserto, come da simulazioni riportate in tabella:

Tentativi	Valore Immobile	Riduzione ex art. 591 comma 2 c.p.c.	Riduzione ex art. 571 comma 2 c.p.c.
1	99.000,00		€ 74.250
2		€ 74.250	€ 55.657,50
3		€ 55.657,50	€ 41.765,62
4		€ 41.765,62	€ 31.324,21

- Ai fini del calcolo dell'alternativa liquidatoria, viene comunque presa in considerazione un'aggiudicazione al primo tentativo al prezzo minimo di 74.250 €.

- Al prezzo di aggiudicazione andrebbero chiaramente sottratte le spese della fase di vendita, ossia le spese delle operazioni di vendita quali la nomina del delegato e di pubblicità, che si ritiene possano incidere per un valore pari a circa il 5% del prezzo di aggiudicazione. Per cui il ricavato probabile sarebbe pari a **70.537,50 euro**.

- Non vi sono altri immobili presenti nel patrimonio di parte ricorrente, come risulta dalle visure allegate (all. 35-36).

- Gli unici altri beni rilevanti sono: un'autovettura Lancia Musa anno 2006 il cui valore si ritiene essere irrilevante (all. 12) e che viene usata dalla sig.ra _____ per esigenze lavorative e familiari, sicché si ritiene di escluderla dal calcolo dell'alternativa liquidatoria.

- Quanto al sig. [redacted] possiede una vettura Hyundai ix35 anno 2011 che secondo una media degli annunci online (all. 26) potrebbe valere circa 7243,12 € come prezzo di mercato. Recentemente ha dovuto vendere uno Scooter Peugeot anno 2021 di cilindrata 125 del 2021, venduto per 500 euro poiché non riusciva a pagare l'assicurazione per circolare.

- Considerando il valore di mercato ipotizzato, e ipotizzando un eventuale pignoramento mobiliare sulle vetture – allo stato ancora non iniziato da alcun creditore - si tenga conto che l'art. 538 cpc prescrive che *"Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente"*.

- Pertanto, ipotizzando anche in questo caso che il bene pignorato venga venduto al primo incanto, e tenendo presente anche che il veicolo perderebbe valore con gli anni parallelamente alla durata della procedura, avremo le seguenti simulazioni:

Hyundai ix35 del 2011 - valore di mercato: 7243,12 euro

Tentativi	Valore	Riduzione ex art. 538 cpc
1	7243,12 €	5794.49
2		4635.59
3		3708.47
4		2966.78

Si ipotizza la vendita al primo incanto per un valore di 5794.49 euro, da cui andrebbero detratti costi di procedura, pubblicità etc. (considerando una stima di tali costi che incide sul 15% del prezzo di aggiudicazione). Per cui il ricavato sarebbe pari a **4925.31 euro**.

- Il sig. [redacted] ha un reddito mensile di euro 1850 circa, ma in caso di liquidazione dovrebbe essere escluso l'importo necessario al sostentamento del nuovo nucleo familiare creato con la nuova compagna e la figlia [redacted], che include anche il figlio minore della compagna e le due figlie

- Usando il criterio di calcolo indicato dal CCII per il calcolo del reddito minimo del sovraindebitato incapiente, ai sensi dell'art. 283 CCII, nonché del merito creditizio, e moltiplicando quindi l'assegno sociale INPS 2024 per il coefficiente ISEE applicabile al nucleo familiare del sig. [redacted] composto da 6 persone di cui 2 minori come si vede dallo stato di famiglia, all. 11), l'ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita è pari a euro 1.816,99;

- La quota effettiva delle spese mensili stimate è di circa 1870 euro, quindi si sceglie tra le due la somma più favorevole ai creditori;

- Nella liquidazione, che attualmente dura 3 anni, dovremmo calcolare di assegnare la differenza tra quanto occorre per vivere e il reddito percepito ai creditori, ossia circa 35€ al mese per un totale di 1.260 €.

Per cui il patrimonio mobiliare del sig. ha un valore in caso di alternativa liquidatoria stimabile in **6185.31 €**.

- Quanto al reddito, la sig.ra ha un reddito di appena 700 euro mensili che risulta a malapena sufficiente al proprio sostentamento, quindi non vi sarebbe una quota da destinare ai creditori in caso di liquidazione;

La valutazione della **convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria** è effettuata sulla base di **tali poste attive**, riassunte nella seguente tabella.

	<i>Valore di mercato</i>	<i>Ipotesi di ricavo in sede liquidatoria</i>
Valore stimato del patrimonio Immobiliare	€ 99.000	€ 70.537,50
Valore stimato del patrimonio mobiliare registrato	€ 7243,12	€ 4925.31
Valore del reddito destinabile alla liquidazione	€ 35	€ 1.260
Tot.	€ 107.878,12	€ 76.722,81

Ciò posto, l'alternativa liquidatoria risulta quindi pari a € 76.722,81.

La proposta si basa sull'offerta di una rata pari a 1000 euro per la durata di 103,70 rate ossia circa 8 anni, ossia per un totale di 103.707,15 euro.

La rata pari a 1.000,00 euro pare quella effettivamente sostenibile dai debitori, poiché poggierebbe in gran parte sulla possibilità di locare nuovamente l'immobile sito in Sacile sottoposto a procedura esecutiva.

Tale immobile era infatti già locato prima dell'esecuzione immobiliare con canone mensile di 700 euro, ma è stato lasciato dal conduttore preoccupato dall'azione esecutiva.

Il costo medio delle locazioni per immobili simili in Sacile è comunque pari a 700/800 euro e il flusso di lavoratori provenienti da altre zone d'Italia rende plausibile che l'immobile una volta liberato e restituito ai proprietari possa essere locato in tempi brevi. Ciò è confermato dalle ricerche presso agenzie immobiliari fatte dallo stesso sig. [redacted] che ha prodotto una mail in cui un'agenzia del posto segnalava di avere clienti interessati (all. 33).

Le entrate della locazione da stipulare in seguito all'omologa del Piano verrebbero quindi versate su un conto cointestato dei debitori, proprietari dell'immobile, che provvederebbero mensilmente a onorare le rate del Piano. Al contrario, in caso di liquidazione controllata, con la vendita dell'immobile non si ricaverebbero rendite dal fitto dello stesso.

Al fine di rendere fattibile il Piano, si chiede che i debitori vengano subito reintegrati nel possesso dell'immobile, ordinando al custode la restituzione delle chiavi, in modo che possano cercare un inquilino con cui stipulare una locazione, e che i pagamenti delle rate mensili del Piano partano a decorrere da 45 giorni dopo l'omologa, così che essi abbiano il tempo di stipulare un contratto che garantisca la liquidità per il Piano.

Quanto allo stipendio della sig.ra [redacted] come spiegato, esso è troppo basso per permetterle di partecipare direttamente alle spese della procedura, salvo che tramite i ricavi della locazione dell'immobile cointestato.

Quanto allo stipendio del sig. [redacted] come spiegato, esso è pari a 1.850 euro circa mensili, ma gravato dalle spese di fitto pari a 833 euro circa al mese (la metà del canone mensile di 833 euro nel contratto è cointestato con la compagna [redacted] all. 16), e dalle spese di mantenimento della famiglia.

Tali spese mensili sono state complessivamente stimate in circa 1.870 euro come computate sulla scorta della documentazione allegata (contratto di locazione all. 16; utenze all. 15) o delle spese medie Istat secondo l'ultimo report pubblicato nel 2024 (all. 25):

SPESA	IMPORTO
-------	---------

Fitto	€ 833,00 (metà dell'importo di diviso con la compagna come da contratto)
VITTO (alimenti e cura della casa)	Dati Istat: € 526,12
Salute	Dati Istat: €117,84
Trasporti	Dati Istat: € 290,57
Utenze abitazione	80 luce + 30 telefono = 110 circa
TOTALE	€ 1.870 circa

L'importo appare essere in linea con quello calcolato usando il criterio di calcolo previsto dall'ODCE Roma per il calcolo del merito creditizio, e moltiplicando quindi l'assegno sociale INPS 2024 per il coefficiente ISEE applicabile al nucleo familiare del sig. (composto da 6 persone di cui 2 minori come si vede dallo stato di famiglia, all. 11), l'ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita è pari a euro 1.816,99.

Oltre a ciò dovrebbe versare il mantenimento di 500 euro dovuto alle figlie in base alla sentenza di separazione, che però allo stato non è versato in quanto a differenza di quanto stabilito nella sentenza, le figlie risultano collocate presso la casa del padre, mentre la madre è ancora ospite dei propri genitori. Il sig. quindi sostiene comunque anche le due figlie nate dal matrimonio con la sig.ra pur senza versare l'importo versato in sentenza, e gli ex coniugi non hanno fatto modificare i patti della separazione per non affrontare un nuovo giudizio e ulteriori spese. Le due ragazze comunque stanno per diventare indipendenti, una ha trovato recentemente un primo impiego a tempo determinato, l'altra sta per laurearsi.

Considerando che il sig. godrebbe di uno stipendio netto pieno di circa 1850 euro, è evidente che quindi egli potrebbe a malapena affrontare le spese familiari mensili.

Ciò nonostante, partecipa alle spese di sostentamento familiare anche la compagna dipendente del Ministero dell'Istruzione che gode di uno stipendio che al netto delle trattenute è pari a 1000 euro netti (all. 34), e su cui grava metà del canone di locazione per la somma di 415 euro. Con i restanti 600 euro circa ella partecipa alle spese della famiglia, che quindi risulterebbero coperte ove il sig. godesse nuovamente del suo stipendio pieno senza trattenute.

Ai fini della fattibilità del Piano, si tiene quindi conto anche dell'apporto della sig.ra _____ che sottoscrive una dichiarazione di impegno allegata alla presente con cui si impegna a farsi garante terza delle obbligazioni qui contratte dai debitori ricorrenti, e destinare interamente il suo stipendio al finanziamento delle spese familiari o comunque al finanziamento delle rate del Piano.

Si va quindi ad esaminare un bilancio della famiglia _____ al fine di verificare la sostenibilità della rata.

Si precisa che per le prime 60 mensilità del contratto di locazione contratto da _____ il canone è ridotto a 500 euro mensili ma con l'impegno dei conduttori a effettuare una serie di lavori all'immobile. Ai fini della fattibilità del piano si è tenuto conto comunque del canone integrale per evitare che l'aumento già programmato renda insostenibile la rata del piano.

Si sono stimate tali spese familiari in euro 1.870 circa, e si è calcolato che la compagna _____ può contribuire alle spese familiari per circa 600 euro a fronte di un reddito netto di 1000 euro circa gravato da 415 euro circa di fitto.

Si sintetizza l'attuale bilancio familiare della casa _____ secondo il seguente schema:

Spese mensili programmate: 1870 euro circa	
Stipendio sig.	1850 euro circa
Stipendio sig.ra	1.000 euro circa
Residuo disponibile: 1000 euro circa	

Ciò significa che ai fini della sostenibilità della rata del Piano, finché sarà in corso la locazione dell'immobile in Sacile, a fronte di un'entrata attesa di circa 700 euro di canone mensile (cui andranno detratte le tasse annualmente, che saranno pagate dal sig. _____), il sig. _____ dovrebbe integrare la somma prevista per la rata destinata ai creditori con circa 300 euro dal proprio stipendio, il che pare sostenibile visto l'aiuto della sig.ra _____ nelle spese familiari.

Nel caso però vi fossero difficoltà nel ricevere le somme dalla locazione, ossia se vi fosse un'interruzione del contratto, un inquilino moroso o comunque altra causa che impedisse l'acquisizione prevista del cano-

ne di 700 euro mensili, il sig. _____ potrebbe comunque saldare integralmente la rata di 1.000 euro contando sul supporto della sig.ra _____ visto che con il loro reddito complessivo di 2.850 euro circa dovrebbero riuscire a mettere da parte circa 1.000 euro che potrebbero essere destinate ai creditori.

Non si può invece ipotizzare una rata più alta poiché comunque possono esservi spese occasionali o impreviste non indicate nel bilancio, come quelle di salute o scolastiche, che la famiglia potrebbe affrontare grazie a quel residuo di circa 700 euro mensili che potrebbe risultare dalla somma degli stipendi della famiglia _____, coperte le spese essenziali, e che potrebbe quindi garantire un dignitoso tenore di vita a loro e ai 4 figli.

Poiché la proposta si baserebbe quindi sull'apporto della compagna del sig. _____ che garantirebbe un apporto al Piano tramite finanza di terzi, la stessa si è impegnata tramite dichiarazione sottoscritta a partecipare alle spese del Piano in caso di omologazione, impegnandosi a partecipare alle spese familiari per l'intera durata del Piano e facendosi altresì garante del pagamento della rata stabilita fino a concorrenza con la somma di euro 1000 mensili pari al suo stipendio netto (all. 30). La somma pare dalla stessa sostenibile alla luce del contratto a tempo indeterminato di cui gode col Ministero e delle spese che gravano sul suo stipendio come sopra spiegate.

Ciò consente di fugare ogni dubbio circa la fattibilità del Piano, ed eliminare ogni incertezza legata alla locazione dell'immobile sito in Sacile (da cui proverrebbe il flusso dei fondi diretti al Piano), e che dovrebbe garantire normalmente il principale flusso destinato a finanziare il Piano (circa 700 euro) insieme ad una quota dello stipendio del sig. _____ (circa 300 euro).

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che sussista la convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria, visto che **viene offerta la somma di euro 103.707,15**, mentre tramite il ricavato delle eventuali esecuzioni immobiliari e mobiliari dall'attivo dei ricorrenti si ipotizza un ricavo che nell'ipotesi più positiva sia pari a € 76.722,81 senza tenere conto delle spese della procedura esecutiva e di eventuali altri ribassi del prezzo dell'immobile, nonché delle spese dell'eventuale procedura liquidatoria.

Inoltre, come si è spiegato si ritiene che la locazione dell'immobile sia ben più fruttuosa della sua vendita all'asta: se dalla vendita ci si attende un ricavato di circa 70.000 euro per il solo creditore ipotecario – da cui decurtare eventuali altre spese – dalla locazione ci si attende una rendita tra i 72.100 e gli 80.000 euro nel tempo di durata del piano. Inoltre in caso di omologa la sig.ra [redacted] i garantirebbe una finanza di terzi, che non sarebbe altrimenti ottenibile dai creditori.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare, ma anche una mobiliare, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi e, soprattutto, per quanto attiene alla procedura immobiliare, per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene immobile, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del ceto chirografario, atteso che sarebbe necessario il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione.

L'eventuale omologazione del Piano, invece, consentirebbe, seppure in percentuale, un soddisfacimento del residuo ancora dovuto ai creditori privilegiati e chirografari e, considerando quanto è già stato versato dai proponenti, gli stessi, realizzeranno una percentuale di soddisfacimento effettiva nettamente superiore a quella prospettata nella proposta della ristrutturazione del debito.

10. ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE IMMOBILIARE, DELLA CESSIONE DEL QUINTO E DIVIETO DI AVVIO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI E DEI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI.

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza del debitore rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti.

Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità della famiglia ad una vita dignitosa e costruttiva. Ad oggi il piano presentato risulta sostenibile sia in termini economico-finanziari sia secondo le valutazioni che gli stessi debitori hanno formulato agli scriventi.

Ciò posto, ai fini della fattibilità del Piano, è necessario preservare il patrimonio del debitore, e nello specifico sia sospendere il pignoramento immobiliare sull'unico bene immobile di proprietà dei debitori, sia i

pignoramenti mobiliari, al fine di consentire ai debitori di acquisire la liquidità necessaria a vivere serenamente a affrontare le spese del Piano, per cui è bene che il Giudice ordini che le procedure esecutive pendenti siano sospese e che altre nuove non possano essere avviate durante la valutazione della proposta e l'esecuzione del Piano.

In particolare, la fattibilità del Piano si basa sulla locazione dell'immobile attualmente oggetto di esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Pordenone n. di ruolo 133/2023, per cui presupposto del Piano è la sospensione dell'esecuzione e la restituzione dell'immobile ai debitori.

Per cui si chiede con urgenza la sospensione della procedura di esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Pordenone n. di ruolo 133/2023 E.I. e la restituzione del possesso dell'immobile ai ricorrenti; ordinando al custode la restituzione delle chiavi ai debitori.

Ai fini della fattibilità del Piano, risulta infatti utile consentire la locazione dell'immobile di proprietà dei debitori, che potrebbe garantire un'entrata stabile e duratura per i creditori, maggiore di quella attesa tramite vendita all'asta. Sicché occorre che venga restituito ai debitori il possesso dell'immobile, le cui chiavi sono state consegnate dall'ultimo conduttore uscente direttamente al custode nominato dal g.e. di Pordenone.

Parimenti utile ai fini del buon esito del ricorso che ci occupa è il disporsi la sospensione della cessione volontaria del quinto e delegazione di pagamento che gravano sullo stipendio del sig. . Ciò in quanto la trattenuta diretta sullo stipendio altera gli importi indicati nel Piano, viola la *par condicio creditorum* e sottrae al debitore somme fondamentali sia per il sostentamento della propria famiglia sia per sostenere le spese relative alla presente procedura.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, così come rappresentata e difesa,

CHIEDE

- Che l'Ill.mo Tribunale di Napoli voglia dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 67 ss. del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 per l'ammissione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori;

- che voglia disporre, ai sensi dell'art. 70 d.lgs 14/2019, co. 4 che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
- che voglia disporre, ai sensi dell'art. 70 d.lgs 14/2019, la sospensione delle procedure esecutive immobiliari e mobiliari, nonché della cessione del quinto, in particolare la sospensione della procedura di esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Pordenone n. di ruolo 133/2023 E.I. e la restituzione del possesso dell'immobile ai ricorrenti;
- che voglia assegnare ai creditori, ai sensi dell'art. 70 d.lgs 14/2019, un termine di 20 giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata osservazioni sulla proposta, da inviare presso il domicilio digitale del Gestore della crisi avv. Elio Errichiello all'indirizzo pec;
- che in via del tutto subordinata, ove non ritenga di omologare il piano di ristrutturazione dei debiti, il Giudice Voglia aprire la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei debitori ai sensi degli artt. 268 ss. CCI;
- che in tale ipotesi subordinata, Voglia nominare quale Liquidatore il Gestore avv. Elio Errichiello, che già conosce la situazione debitoria dei ricorrenti.

Allega la relazione particolareggiata del Gestore con i suoi allegati nonché i seguenti documenti:

AII. 1) Nomina Gestore della Crisi – Avv. Elio Errichiello;

AII. 2) Buste paga

AII. 3) Buste paga

AII. 4) CU 2022 redditi 2021;

AII. 5) CU 2023 redditi 2022;

AII. 6) CU 2024 redditi 2023;

AII. 7) Dichiarazione redditi 2022;

AII. 8) Dichiarazione redditi 2023;

AII. 9) Dichiarazione redditi 2024;

AII. 10) Stato di famiglia

AII. 11) Stato di famiglia

AII. 12) Libretto circolazione auto

AII. 13) Libretto circolazione auto

AII. 14) Visura PRA

AII. 15) Utenze ;

AII. 16) Locazione

AII. 17) Certificato residenza

AII. 18) Certificato residenza

AII. 19) Separazione

AII. 20) Contratto di mutuo BNL;

AII. 21) BNL Pignoramento immobiliare;

AII. 22) Contratto BPP;

AII. 23) IFIS pignoramento presso terzi;

AII. 24) Ultimo contratto locazione Sacile;

All. 25) REPORT ISTAT Spese per consumi 2023;
All. 26) Elenco Annunci Hyundai ix35 - Vendita in Auto - Subito.it;
All. 27) Valutazione CTU dell'immobile in Sacile nel fascicolo esecuzione n. 133 / 2023;
All. 28) Piano pagamenti;
All. 29) Visura PRA
All. 30) Dichiarazione Impegno;
All. 31) CRIF
All. 32) CRIF
All. 33) Mail agenzia immobiliare Sacile;
All. 34) Buste paga
All. 35) Visura per soggetto;
All. 36) Visura per soggetto;

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 98,00.

Napoli, 31/1/2025

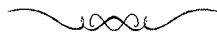
Avv. MARTA STRAZZULLO

I debitori

Firmato digitalmente da: STRAZZULLO MARTA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
NAPOLI
Data: 08/02/2025 12:47:03



TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE



Il giudice;

nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 99 /2025
proposta nell'interesse di c.f.

, residente in Napoli alla via

e

residente in Napoli alla

lett.te domiciliati in

Napoli alla via Giulio Cesare 125 presso lo studio dell'avv. Marta Strazzullo,
avente ad oggetto una proposta di ristrutturazione dei debiti;

letto il ricorso e la documentazione in atti prodotta, unitamente alla relazione
dell'O.c.c.;

tenuto conto che allo stato la proposta appare ammissibile;

reputato che ai sensi dell'art. 70 co. 4 C.C.I.I. risulta opportuno disporre la
sospensione della procedura espropriativa pendente dinanzi al tribunale di
Pordenone avente ad oggetto l'immobile in comproprietà dei proponenti, la cui
rendita rappresenta il fabbisogno della procedura;

considerato altresì che appare necessario disporre il divieto di azioni esecutive e
cautelari sul patrimonio, in quanto potrebbero compromettere il buon esito della
procedura;

P.Q.M.



dispone che il ricorso, la proposta e il presente decreto siano pubblicati sull'apposita area del sito web del tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'O.c.c., a tutti i creditori;

avverte che nei venti giorni successivi alla suddetta comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'O.c.c.;

dispone la sospensione ai sensi dell'art. 70 co. 4 C.C.I.I. di procedura espropriativa pendente dinanzi al tribunale di Pordenone n. di ruolo 133/2023;

dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei proponenti sovraindebitati.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

11/02/2025

Il Giudice

dr. Marco Pugliese

V. Pugliese
Verl 21/2/2025
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo